Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 10 settembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1977, n. **685**.

Modificazione all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sulla istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, è sostituito con il seguente:

« Partecipano, inoltre, con diritto di voto, alla giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto Comitato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANTONIOZZI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 33

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1977, n. **686**.

Prelevamento di L. 636.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 636.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 636.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese di rappresentanza (cap. 1107) . . . L. 35.000.000
(Integrazione necessaria in dipendenza della notevole lievitazione dei prezzi e dell'incrementata attività dei rapporti internazionali).

Spese di copia di atti giudiziari (cap. 4029) » 6.000.000
(Maggiori e imprevedibili esigenze conseguenti agli interventi dell'Avvocatura generale dello Stato nei processi penali pendenti alle corti di assise di Roma, Brescia, Catanzaro e Torino)

Spese per viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato (cap. 4282) . . . . . . » 10.000.000
(Impreviste maggiori esigenze connesse al sensibile aumento degli impegni assunti in sede internazionale).

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (cap. 5483) . . . . » 100.000.000
(Maggiori esigenze della Zecca per l'intensificazione della produzione).

Ministero delle finanze:

Indennità per missioni all'estero (cap. 1022) L. 25.000.000
(Maggiori e imprescindibili esigenze per la partecipazione dei rappresentanti dell'Amministrazione doganale ad un aumentato numero di riunioni internazionali).

Ministero degli affari esteri:

Spese di cerimoniale (cap. 1115)	L. 200.000.000

(Imprescindibili maggiori esigenze connesse al continuo sensibile aumento del costo della vita ed all'intensificarsi di iniziative straordinarie di cerimoniale intraprese nel settore dei rapporti economici).

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc. (cap. 1577) .	» 200.000.000

(Maggiori e imprevedibili esigenze connesse al sensibile aumento degli impegni internazionali — prima non prevedibili — assunti per il corrente anno).

Ministero dei trasporti:

Indennità per missioni all'estero (cap. 2006)	L. 40.000.000

(Maggiori esigenze — prima non prevedibili — in dipendenza di ulteriori impegni assunti in sede internazionale).

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (cap. 4004)	L. 10.000.000

(Maggiori e imprescindibili esigenze — prima non prevedibili — dovute a particolari e contingenti situazioni di lavoro da prestarsi da operai del Corpo forestale dello Stato).

Ministero del commercio con l'estero:

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato (cap. 1002)	L. 6.500 000
Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni estere (cap. 1081) .	» 4.000.000

(Maggiori impreviste esigenze connesse alla lievitazione dei prezzi ed ai recenti aumenti delle tariffe dei trasporti nonché al sensibile aumento degli impegni assunti in sede internazionale).

L. 636.500.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: STAMMATI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, ed in particolare l'art. 46;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, è autorizzato il prelevamento di L. 636.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 1107. — Spese di rappresentanza	L. 35.000.000
Cap. 4029. — Spese di copia, ecc.	» 6.000.000
Cap. 4282. — Spese per viaggi del Ministro, ecc.	» 10.000.000
Cap. 5483. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	» 100.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	L. 25.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1115. — Spese di cerimoniale, ecc.	L. 200.000.000
Cap. 1577. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc.	» 200.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 2006. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	L. 40.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 4004. — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio . .	L. 10.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L. 6.500.000
Cap. 1081. — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni estere, ecc.	» 4.000.000
	L. 636.500.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 1977.

Regolamento concernente le discipline di insegnamento e di esame dei corsi di formazione dirigenziale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

E' approvato il regolamento concernente le discipline di insegnamento e di esame dei corsi di formazione dirigenziale, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1977
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 400

REGOLAMENTO PER LE DISCIPLINE D'INSEGNAMENTO E DI ESAME DEI CORSI DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE

Art. 1.

Corsi di formazione dirigenziale

I programmi delle discipline di insegnamento e di esame per i corsi di formazione dirigenziale per funzionari amministrativi, nonché i corsi comuni per l'accesso ai ruoli dirigenziali tecnici con funzioni omogenee di cui all'art. 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono stabiliti dal presente decreto.

Per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione per la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 2.

Programma delle discipline di insegnamento e di esame per i corsi di formazione dei dirigenti amministrativi

Il programma delle discipline di insegnamento e di esame dei corsi di formazione dirigenizale per funzionari amministrativi e il seguente:

a) *Insegnamenti di aggiornamento*:

1) problemi costituzionali ed internazionali;

2) strutture ed attività amministrative;

3) contabilità pubblica;

4) impiego pubblico, legislazione sociale e relative problematiche;

5) ordinamenti ultrastatali.

b) *Insegnamenti formativi*:

1) programmazione, bilanci e macroeconomia;

2) organizzazione del lavoro, tecniche amministrative e gestione del personale;

3) automazione, informatica e ricerca operativa;

4) problemi di scienza dell'amministrazione;

5) psicologia e sociologia;

6) economia internazionale;

7) lingue straniere, con particolare riguardo ai termini tecnici e giuridici.

Il comitato direttivo della Scuola provvede di volta in volta, tenendo conto delle amministrazioni di provenienza dei partecipanti ai corsi ed ispirandosi a criteri applicativi ed operativi, a determinare specificamente i contenuti delle materie nonché i metodi e le tecniche di insegnamento.

Art. 3.

Programma delle discipline di insegnamento e di esame per i corsi di formazione dei dirigenti tecnici

Il programma delle discipline di insegnamento e di esame dei corsi di formazione dirigenziale per funzionari delle carriere tecniche è il seguente:

a) *Insegnamenti di aggiornamento*:

1) problemi costituzionali ed internazionali;

2) strutture ed attività amministrative;

3) contabilità pubblica;

4) impiego pubblico, legislazione sociale e relative problematiche;

5) ordinamenti ultrastatali.

b) *Insegnamenti formativi*:

1) programmazione, bilanci e macroeconomia;

2) organizzazione del lavoro, tecniche amministrative e gestione del personale;

3) automazione, informatica e ricerca operativa;

4) problemi di scienza dell'amministrazione;

5) psicologia e sociologia;

6) economia internazionale;

7) lingue straniere, con particolare riguardo ai termini tecnici e giuridici.

Il comitato direttivo della Scuola provvede di volta in volta, tenendo conto delle amministrazioni di provenienza dei partecipanti ai corsi ed ispirandosi a criteri applicativi ed operativi, a determinare specificamente i contenuti delle materie, nonché i metodi e le tecniche di insegnamento.

Art. 4.

Corsi comuni di formazione dirigenziale per funzionari tecnici

I corsi di formazione dirigenziale per funzionari tecnici si intendono comuni per ciascuno dei seguenti gruppi di ruoli organici:

Gruppo I:

Ministero di grazia e giustizia:

Dirigenti sanitari;
Dirigenti tecnici (industriali, agrari).

Ministero delle finanze:

Dirigenti dei laboratori chimici delle dogane e imposte dirette;
Dirigenti degli uffici delle imposte di fabbricazione.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Dirigenti dell'Ispettorato del lavoro (medici).

Ministero della sanità:

Dirigenti medici;
Dirigenti farmacisti;
Dirigenti veterinari;
Dirigenti chimici;
Dirigenti ingegneri.

Gruppo II:

Ministero degli affari esteri:

Dirigenti dell'Istituto agronomico d'oltremare.

Ministero delle finanze:

Dirigenti tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Ministero della difesa:

Dirigenti tecnici geografici dell'Istituto geografico militare.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Dirigenti tecnici dell'agricoltura;
Dirigenti analisti;
Dirigenti per i servizi della pesca;
Dirigenti per i servizi di ecologia e difesa delle piante;
Dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Dirigenti del Corpo delle miniere (ingegneri, geologi, chimici);
Dirigenti per l'Ispettorato tecnico dell'industria.

Gruppo III:

Ministero delle finanze:

Dirigenti del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Ministero della difesa:

Dirigenti tecnici servizio aerologio aeronautico (ad esaurimento).

Ministero dei lavori pubblici:

Dirigenti tecnici;
Dirigenti tecnici dell'A.N.A.S.

Ministero dei trasporti:

Dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Dirigenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile:
Dirigenti tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (ingegneri, architetti e medici).

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Dirigenti tecnici delle telecomunicazioni dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;
Dirigenti tecnici delle costruzioni dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;
Dirigenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;
Dirigenti tecnici dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici.

Ministero della marina mercantile:

Dirigenti tecnici.

Gruppo IV:

Ministero della difesa:

Dirigenti tecnici chimici, fisici e biologici dell'Esercito;
Dirigenti tecnici ingegneri del genio militare;
Dirigenti tecnici ingegneri della Marina.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Dirigenti per il servizio dell'energia nucleare.

Gruppo V:

Ministero delle finanze:

Dirigenti dell'Amministrazione centrale (statistici);
Dirigenti degli uffici meccanografici.

Ministero del tesoro:

Dirigenti per i servizi amministrativi centrali (statistici, attuari).

Ministero della pubblica istruzione:

Dirigenti statistici.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Dirigenti tecnici ispettivi per le assicurazioni.

Gruppo VI:

Ministero del tesoro:

Dirigenti della Zecca (ingegneri, chimici).

Ministero della pubblica istruzione:

Dirigenti delle sovrintendenze alle antichità e belle arti (chimici, fisici, microbiologi, archeologi, storici, architetti).

Le discipline del gruppo *b*) dell'art. 3 del presente decreto potranno dar luogo a lezioni comuni intergruppo in caso di identità o stretta analogia di argomenti trattati.

(9607)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Sei-Geri di Torino della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sei-Geri di Torino, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Sei-Geri di Torino, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9446)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone in comune di Villaputzu.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari, per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 20-28 agosto 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due località site nel comune di Villaputzu (Cagliari);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Villaputzu (Cagliari);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Villaputzu, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico, perchè:

prima zona: in essa si compongono le linee architettoniche di un paesaggio ora dolce, ora aspro; il disegno duro delle colline rivestite della macchia mediterranea, che precipitano a mare in ripide scogliere, si addolcisce scendendo nella vasta piana di Pranu Portu che si apre verso il mare in splendidi arenili arcuati, definiti alle estremità da minutissime scogliere; la pianura, leggermente ondulata, è ricchissima di acque e di culture; il Flumendosa, prossimo alla foce, si snoda con le sue numerose diramazioni, alcune opportunamente incanalate, tra campi coltivati conferendo al paesaggio dolcezza, opulenza, armonia, venendo a costituire tutto l'insieme un quadro naturale di eccezionale bellezza e un complesso di valore estetico-tradizionale;

seconda zona: caratterizzata da un massiccio calcareo sormontato dai ruderi di un antico castello, che domina col suo aspetto imponente, aspro e selvaggio la tranquilla vallata del Flumini Curci, compone un suggestivo quadro naturale e un insieme estetico-tradizionale di notevole importanza ricco di punti di vista e belvedere dai quali si godono rilevanti panorami;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Villaputzu (Cagliari), hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

prima zona: partendo dalla foce di Flumini Becciu il limite del vincolo segue il confine col comune di Muravera fino a incontrare il fiume Flumendosa; poi segue il corso del Flumendosa verso mare fino alla confluenza di Flumini Mortu; risale il corso di Flumini Mortu fino al ponte della strada per Pranu Portu presso la cappella S. Juanni; dal ponte segue una linea spezzata che unisce le seguenti cime montuose: Giba Pintau (quota 48); Nuraghe Costa Funtanas (quota 112); Bruncu e Mesu (quota 170); Punta Pranedda (quota 208); e prosegue per le quote 193, 147, 173, 123, 132, 112, 97, 119, 93, 115, 117, 145. Da questo ultimo punto il limite del vincolo prosegue in direzione nord fino ad incontrare il confine con la zona militare di Capo S. Lorenzo. Discende poi lungo detto confine militare fino a giungere al mare. Sono inclusi nel limite del vincolo tutti gli isolotti e gli scogli costieri;

seconda zona: partendo dalla strada statale n. 125 nei pressi del km 85 il limite del vincolo segue la Carrareccia che sale sulle pendici del Castello di Quirra, risale il corso del rio Baccu s'Arcusa e, passata la sella presso Bruncu Castello Nuovo, scende lungo il letto di Riu s'Oru, fino alla sua affluenza in Flumini Durci. Da questo punto risale il corso di Flumini Durci fino alla strada che attraversa il fiume e prosegue lungo questa fino all'innesto con la strada statale n. 125 in frazione Quirra. Da qui il limite del vincolo segue la strada statale n. 125 fino al confine col territorio comunale di S. Vito, poi lungo questo stesso confine fino a giungere nuovamente alla strada statale n. 125 nei pressi della chiesa di S. Nicola di Quirra. Da questo punto il limite del vincolo prosegue lungo la strada statale n. 125 fino a ricongiungersi al punto di partenza presso il km 85.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Villaputzu provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 22 luglio 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

L'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno 28 del mese di agosto, alle ore 10, in seguito a determinazione presa nella precedente riunione del 20 agosto da tutti i componenti la commissione, si sono riuniti presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari i signori:

(*Omissis*).

Si discute sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Vincolo paesistico nel comune di Villaputzu.

(*Omissis*).

Il presidente, alle ore 10,30, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e dà la parola all'arch. Asso, che illustra le caratteristiche del paesaggio di cui ha individuato due zone da proporre per il vincolo: una prima zona, lungo la costa, e una seconda zona costituita dal Monte Castello di Quirra.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione cui partecipano tutti gli intervenuti il presidente formula l'invito a deliberare.

La commissione si esprime all'unanimità in modo favorevole alla proposta di vincolo nelle zone appresso indicate, ad eccezione del sindaco.

(*Omissis*).

Le zone da sottoporre al vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono le seguenti:

1) Partendo dalla foce di Flumini Becciu il limite del vincolo segue il confine col comune di Muravera fino a incontrare il fiume Flumendosa; poi segue il corso del Flumendosa verso mare fino alla confluenza di Flumini Mortu; risale il corso di Flumini Mortu fino al ponte della strada per Pranu Portu presso la cappella S. Juanni; dal ponte segue una linea spezzata che unisce le seguenti cime montuose: Giba Pintau (quota 48); Nuraghe Costa Funtanas (quota 112); Bruncu e Mesu (quota 170); Punta Pranedda (quota 208); e prosegue per le quote 193, 147, 173, 123, 132, 112, 97, 119, 93, 115, 117, 145. Da quest'ultimo punto il limite del vincolo prosegue in direzione nord fino ad incontrare il confine con la zona militare di Capo S. Lorenzo. Discende poi lungo detto confine militare fino a giungere al mare.

Sono inclusi tutti gli isolotti e gli scogli costieri.

(*Omissis*).

2) Partendo dalla strada statale n. 125 nei pressi del km 85, il limite del vincolo segue la carrareccia che sale sulle pendici del Castello di Quirra, risale il corso del rio Baccu s'Arcusa e, passata la sella presso Bruncu Castello Nuovo, scende lungo il letto di Riu s'Oru, fino alla sua affluenza in Flumini Durci. Da questo punto risale il corso di Flumini Durci fino alla strada che attraversa il fiume e prosegue lungo questa fino all'innesto con la strada statale n. 125 in frazione Quirra. Da qui il limite del vincolo segue la strada statale n. 125 fino al confine col territorio comunale di S. Vito, poi lungo questo stesso confine fino a giungere nuovamente alla strada statale n. 125 nei pressi della chiesa di S. Nicola di Quirra.

Da questo punto il limite del vincolo prosegue lungo la strada statale n. 125 fino a ricongiungersi al punto di partenza presso il km 85.

(*Omissis*).

(9477)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Papalisina » della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., in Brescia. (Decreto di revoca n. 5013/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 22 gennaio 1958, con il quale venne registrata al n. 13466 la specialità medicinale denominata « Papalisina » pomata, a nome della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., con sede in Brescia, via Marsala, 31/c (già con sede in Brescia, via Cremona n. 64), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Papalisina » pomata, registrata al n. 13466 in data 22 gennaio 1958, a nome della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., con sede in Brescia, via Marsala, 31/c.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9614)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dermopenicillina Eliovit » della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., in Brescia. (Decreto di revoca n. 5021/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento ACIS in data 9 febbraio 1954, col quale venne registrata al n. 8260 la specialità medicinale denominata « Dermopenicillina Eliovit », nelle preparazioni pomata tipo normale e pomata tipo forte, a nome della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., con sede in Brescia, via Marsala, 31 (già in Brescia, via Cremona, 18), prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nelle specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dermopenicillina Eliovit » nelle preparazioni pomata tipo normale (tubo da g 5, da g 15 e da g 30) e pomata tipo forte (tubo da g 15), registrata al n. 8260 in data 9 febbraio 1954, a nome della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., con sede in Brescia, via Marsala, 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: Dal Falco

(9616)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bromalgina » della ditta Bri-Farma, in Brindisi. (Decreto di revoca n. 5004/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 febbraio 1952 e 18 novembre 1953, con i quali venne registrata al n. 5912 la specialità medicinale denominata « Bromalgina » nelle preparazioni compresse 20 e supposte 10, a nome della ditta Bri-Farma, con sede in Brindisi, via Appia, 86/E, preparata nella propria officina farmaceutica;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto.

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bromalgina », nelle preparazioni compresse 20 e supposte 10, registrata al n. 5912 in data 11 febbraio 1952 e 18 novembre 1953, a nome della ditta Bri-Farma, con sede in Brindisi, via Appia, 86/E.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: Dal Falco

(9619)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Carboftalil » della ditta Laboratori farmaco-biologici Gervino, in Torino. (Decreto di revoca n. 5005/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 14 novembre 1955 e 16 novembre 1956, con i quali vennero registrati ai numeri 2168 e 2168/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Carboftalil » compresse e la relativa categoria granulare, a nome della ditta Laboratori farmaco-bioligici Gervino, con sede in Torino, via La Loggia, 38, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 2 agosto 1962, registrata in Torino il 2 agosto 1962 al n. 05344, vol. 878, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Farmaceutici Nive, con sede in Torino, via Moncalieri, 57;

Atteso che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963;

Considerato che all'officina della ditta titolare della registrazione è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che per il prodotto in questione sia stata pagata la prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unicô delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Carboftalil » compresse e della relativa categoria granulare, registrate rispettivamente ai numeri 2168 e 2168/A in data 14 novembre 1955 e 16 novembre 1956, a nome della ditta Laboratori farmaco-biologici Gervino, con sede in Torino, via La Loggia, 38, cedute, con atto privato in data 2 agosto 1962, alla ditta Farmaceutici Nive, con sede in Torino, via Moncalieri, 57.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: Dal Falco

(9618)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rinodril » della ditta Norton farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5022/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 16 luglio 1951, con il quale venne registrata al n. 4915 la specialità medicinale denominata « Rinodril » gocce (flacone × 10 cc), a nome della ditta Norton farmaceutici, con sede in Milano, via Manzotti, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Viste le scritture private in data 6 settembre 1960 e in data 24 febbraio 1961, registrate rispettivamente a Milano il 14 settembre 1960, al n. 8251; vol. 1309, e a Pavia il 24 febbraio 1961, al n. 7129, con le quali il prodotto suddetto venne acquistato prima dalla ditta I.T.I. - Industria terapeutica italiana, con sede in Pavia, via Torquato Tasso, 96, e successivamente dalla ditta In.Fa.Ti., con sede in Pavia, viale della Libertà, 24;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al trasferimento di autorizzazione della specialità medicinale di cui trattasi a nome delle ditte suddette non avendo le stesse fatto pervenire la documentazione richiesta;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rinodril » gocce (flacone × 10 cc), registrata al n. 4915 in data 16 luglio 1951, a nome della ditta Norton farmaceutici, con sede in Milano, via Manzotti, 16, acquistata, con scritture private in data 6 settembre 1960 e 24 febbraio 1961, prima dalla ditta I.T.I. - Industria terapeutica italiana, con sede in Pavia, via Torquato Tasso, 96, e successivamente dalla ditta In.Fa.Ti., con sede in Pavia, via della Libertà, 24.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9617)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Santokin Kuba » della ditta Laboratorios Kuba di Miramar Marianao Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italiano italo-americano - Liaf, in Roma. (Decreto di revoca n. 5018/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 febbraio 1953, 5 ottobre 1953 e 3 dicembre 1962, con i quali la specialità medicinale denominata « Santokin Kuba » capsule 10; perle 12; liquido per clistere cc 15 e cc 30 e polvere per clistere g 50 e g 100, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorios Kuba di Miramar Marianao Habana (Cuba), venne registrata rispettivamente ai numeri 7450, 7450/1, 7450/A e 7450/B a nome della ditta estera suddetta rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italiano italo-americano farmaco terapico (Liaf), con sede in Roma, viale Manzoni, 26;

Visto il decreto n. 4548/R in data 29 luglio 1975, con il quale è stata revocata la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi limitatamente alle preparazioni capsule 10 e perle 12;

Considerato che per le restanti preparazioni liquido per clistere (cc 15 e cc 30) e polvere per clistere (g 50 e g 100) non risulta agli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Santokin Kuba » nelle preparazioni liquido per clistere (cc 15 e cc 30) e polvere per clistere (g 50 e g 100), registrate rispettivamente ai numeri 7450/A e 7450/B con provvedimenti in data 7 febbraio 1953, 5 ottobre 1953 e 3 dicembre 1962 a nome della ditta Laboratorios Kuba di Miramar Marianao Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italiano italo-americano Liaf, con sede in Roma, viale Manzoni, 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9615)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Atricon » della ditta Aghipharma, in Ferrara. (Decreto di revoca n. 5003/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 21 agosto 1951 e 2 febbraio 1960, con i quali venne registrata al n. 5168 la specialità medicinale denominata « Atricon » sciroppo (flacone da g 170), a nome della ditta Laboratorio chimico fermaceutico Aghipharma, con sede in Ferrara, corso Isonzo, 99, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 15 febbraio 1963, registrata in Caserta al n. 4715, vol. 122, in data 19 febbraio 1963, con la quale il prodotto suddetto è stato ceduto alla ditta Zama di Casagiove (Caserta);

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione, in quanto la ditta acquirente non ha inviato la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della suddetta ditta Zama e stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto.

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Atricon » sciroppo, nella confezione flacone da g 170, registrata al n. 5168 in data 21 agosto 1951 e 2 febbraio 1960, a nome della ditta Aghipharma, con sede in Ferrara, corso Isonzo, 99, ceduta successivamente, con scrittura privata in data 15 febbraio 1963, alla ditta Zama di Casagiove (Caserta).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9620)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1726/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo all'applicazione della decisione n. 2/76 della commissione mista CEE-Israele che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Israele per quanto concerne le regole d'origine.

Pubblicato nel n. L 190 *del* 29 *luglio* 1977.

(26/C)

Regolamento (CEE) n. 1727/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1728/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1729/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1730/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1731/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1732/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1733/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1734/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1735/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1736/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1737/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1738/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1739/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1740/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1741/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1742/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1743/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1744/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1977 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1745/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1977, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1746/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1977, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1747/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nello allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1748/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che determina gli importi compensativi « adesione » applicabili, durante il mese di agosto 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1749/77 della commissione, del 29 luglio 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alle Isole Comore a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1750/77 della commissione, del 29 luglio 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, in seguito denominato UNICEF, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1751/77 della commissione, del 29 luglio 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica dell'Alto Volta a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1752/77 della commissione, del 29 luglio 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica Unita della Tanzania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1753/77 della commissione, del 29 luglio 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dello Zambia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1754/77 della commissione, del 29 luglio 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba siriana a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1755/77 della commissione, del 29 luglio 1977, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani tondi destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1756/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito lo elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1757/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa gli importi compensativi « adesione » applicabili fino al 31 dicembre 1977 a talune categorie di cereali, di riso e ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1758/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa gli importi compensativi « adesione » per i prodotti del settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1759/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa gli importi compensativi « adesione » per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1760/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1977-78.

Regolamento (CEE) n. 1761/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75.

Regolamento (CEE) n. 1762/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cementi idraulici, anche colorati, della voce doganale 25.23, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1763/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1764/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1765/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 191 *del* 30 *luglio* 1977.

(27/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia dell'Europa orientale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di storia dell'Europa orientale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9640)

Vacanza della cattedra base di fisica generale I (convenzionata) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano è vacante la cattedra base di fisica generale I (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9641)

Vacanza della cattedra di analisi funzionale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria, è vacante la cattedra di analisi funzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9643)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Adelfia dell'impresa Agripuglia - S.a.s.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Adelfia (Bari), via Marconi, 35, concessa all'impresa Agripuglia S.a.s., in Adelfia, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9664)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Milano dell'impresa dott. Formenti - S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Milano, via Correggio, 45, concessa all'impresa dott. Formenti - S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9665)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 settembre 1977, il comune di Pescorocchiano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4404/M)

Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1977 il comune di Serra San Bruno (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4403/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 7 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,10	882,10	882,17	882,10	882,10	882,05	882,20	882,10	882,10	882,10
Dollaro canadese	821,20	821,20	821,50	821,20	821,25	821,15	821,20	821,20	821,20	821,20
Franco svizzero	369,27	369,27	369,45	369,27	369,31	369,25	369,40	369,27	369,27	369,25
Corona danese	143,25	143,25	143,30	143,25	143 —	143,20	143,21	143,25	143,25	143,25
Corona norvegese	162,06	162,06	162 —	162,06	162 —	162,05	162,085	162,06	162,06	162 —
Corona svedese	181,65	181,65	181,77	181,65	181,60	181,60	181,75	181,65	181,65	181,65
Fiorino olandese	359,95	359,95	359,80	359,95	359,75	359,90	360,08	359,95	359,95	359,90
Franco belga	24,718	24,718	24,72	24,718	24,50	24,70	24,73	24,718	24,718	24,70
Franco francese	179,75	179,75	179,50	179,75	179,75	179,70	179,77	179,75	179,75	197,75
Lira sterlina	1537,25	1537,25	1538 —	1537,25	1536,10	1537,20	1537,50	1537,25	1537,25	1537,25
Marco germanico	380,38	380,38	380,25	380,38	380,25	380,35	380,30	380,38	380,38	380,35
Scellino austriaco	53,456	53,456	53,48	53,456	53,25	53,40	53,47	53,456	53,456	53,45
Escudo portoghese	21,789	21,789	21,72	21,789	21,75	21,75	21,70	21,789	21,789	21,78
Peseta spagnola	10,444	10,444	10,46	10,444	10,40	10,42	10,447	10,444	10,444	10,44
Yen giapponese	3,308	3,308	3,30	3,308	3,302	3,28	3,304	3,308	3,308	3,30

Media dei titoli del 7 settembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	98,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,200
» 5 % (Ricostruzione)	96,950
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,600
» 5 % (Città di Trieste)	93,525
» 5 % (Beni esteri)	93,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,650
» 5,50 % » » 1968-83	76,700
» 5,50 % » » 1969-84	73,450
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	77,550
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,600
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,900
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	95,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,300
» poliennali 7 % 1978	96,700
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,100
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,375
» » 9 % 1980	89,625
» » 10 % 1981	90,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,15
Dollaro canadese	821,20
Franco svizzero	369,335
Corona danese	143,23
Corona norvegese	162,072
Corona svedese	181,70
Fiorino olandese	360,01
Franco belga	24,724
Franco francese	179,76
Lira sterlina	1537,375
Marco germanico	380,34
Scellino austriaco	53,463
Escudo portoghese	21,744
Peseta spagnola	10,445
Yen giapponese	3,303

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Loperfido Francesco, nato a Molfetta il 21 aprile 1945	punti	94	su 100
2.	Speziali Bruna, nata ad Assisi il 14 luglio 1938	»	92	»
3.	Corallo Salvatore, nato a Torino il 26 agosto 1938	»	90	»
4.	Faggioli Maurizio, nato a Mesola il 23 agosto 1945	»	90	»
5.	Leggio Francesco, nato a Roma il 3 luglio 1939	»	90	»
6.	Picchione Nicola, nato a Bonafro (Campobasso) il 22 dicembre 1938	»	90	»
7.	Vergassola Rossano, nato a Firenze il 2 maggio 1944	»	90	»
8.	Cucchini Francesco, nato a Venezia Lido il 17 dicembre 1941	»	88	»
9.	Di Leo Leonardo, nato a Foggia il 22 novembre 1941	»	88	»
10.	Sanna Antonio, nato a Seneghe il 7 marzo 1937	»	88	»
11.	Sardu Giovanni, nato a Nurachi il 13 marzo 1939	»	88	»
12.	Slavich Gianni, nato a Trieste il 30 agosto 1941	»	87	»
13.	Del Giallo Paola, nata a Lucca il 7 novembre 1938	»	86	»
14.	Finotto Enzo, nato a Padova il 15 gennaio 1935	»	86	»
15.	Mariani Marcello, nato a Marano Equo il 20 luglio 1941	»	86	»
16.	Alchieri Renato, nato a Caravaggio il 9 ottobre 1942	»	85	»
17.	Branzi Angelo, nato a Molinella l'8 dicembre 1942	»	85	»
18.	Canziani Roberto, nato a Tradate il 2 giugno 1943	»	85	»
19.	De Tommasi Salvatore Mario nato a Carmiano il 27 gennaio 1942	»	85	»
20.	Petillo Aldo, nato a Savona il 30 gennaio 1943	»	85	»
21.	Reforzo Giovanni, nato a San Remo il 13 maggio 1940	»	85	»
22.	Canonico Augusto, nato a Palermo il 30 luglio 1942	»	84	»
23.	Magini Glauco, nato a Padova il 30 giugno 1943	»	84	»
24.	Molinis Giovanni, nato a Udine il 2 maggio 1942	»	84	»
25.	Rispoli Tommaso, nato a Trieste il 9 febbraio 1945	»	84	»
26.	Stosic Mirko, nato a Spalato il 26 aprile 1940	»	84	»
27.	Albanese Rosario, nato a Gagliano (Catanzaro) il 18 aprile 1943	»	83	»
28.	Cicogna Raoul, nato a San Felice del Benaco il 13 gennaio 1944	punti	83	su 100
29.	Lomurno Giuseppe, nato ad Altamura il 14 marzo 1946	»	83	»
30.	Reynaud Marcello, nato a Torino il 30 dicembre 1938	»	83	»
31.	Bellone Ezio, nato a Torino il 20 gennaio 1939	»	82	»
32.	Ceci Vincenzo, nato a Gravina in Puglia il 31 gennaio 1940	»	82	»
33.	Curzi Gianfranco, nato a Perugia il 26 febbraio 1942	»	82	»
34.	Fioretti Paolo, nato a Trieste il 21 maggio 1944	»	82	»
35.	Greco Raffaele, nato a Cava dei Tirreni l'11 gennaio 1944	»	82	»
36.	Alessi Ermanno, nato a Tuscania il 18 settembre 1941	»	80	»
37.	Capestro Francesco, nato a Leverano il 3 febbraio 1938	»	80	»
38.	Casale Alfredo, nato a Napoli il 18 febbraio 1939	»	80	»
39.	Casari Angelo, nato a Bergamo il 18 dicembre 1939	»	80	»
40.	Cobelli Franco, nato a Pavia il 7 settembre 1944	»	80	»
41.	Coronelli Marcello, nato a Terni il 27 giugno 1944	»	80	»
42.	Cristallo Enzo, nato a Tarvisio il 3 novembre 1942	»	80	»
43.	Di Gaetano Agostino, nato a Palermo il 15 dicembre 1945	»	80	»
44.	Di Gregorio Luigi, nato a Carini il 21 febbraio 1942	»	80	»
45.	Dini Paolo, nato a Roma il 27 marzo 1944	»	80	»
46.	Iacoviello Tarcisio, nato a Manfredonia l'11 ottobre 1937	»	80	»
47.	Licitra Francesco, nato a Ragusa il 15 agosto 1942	»	80	»
48.	Lombardo Michele, nato a Narni il 12 aprile 1944	»	80	»
49.	Malluzzo Luciano, nato a Naro (Agrigento) il 6 gennaio 1938	»	80	»
50.	Mangani Giuliano, nato a Fermo il 14 dicembre 1943	»	80	»
51.	Mariani Giuseppe, nato a Costacciaro il 21 giugno 1943	»	80	»
52.	Melaragno Paolo, nato a Forlì (Isernia) il 15 giugno 1942	»	80	»
53.	Niccoli Luigi, nato a Carrara il 1° settembre 1941	»	80	»
54.	Oberlechner Wolfgang, nato a Innsbruck il 1° agosto 1943	»	80	»
55.	Pogliani Mauro, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 18 febbraio 1941	»	80	»
56.	Righetti Bruno, nato a Villafranca (Varese) il 16 ottobre 1941	»	80	»
57.	Sacra Alberto, nato a Gaeta il 30 settembre 1930	»	80	»
58.	Schiavoni Giovanni, nato a Taranto l'11 dicembre 1944	»	80	»
59.	Schiralli Sebastiano, nato a Bari il 24 giugno 1942	»	80	»
60.	Schweiger Carlo, nato a Roma il 1° giugno 1943	»	80	»
61.	Velitti Fiorella, nata a Roma il 10 luglio 1941	»	80	»
62.	Ciarla Olimpio, nato a Velletri il 14 aprile 1945	»	79	»
63.	Aquilina Michele, nato a Bologna il 15 luglio 1941	»	78	»
64.	Ballerini Luigi, nato a Follonica il 24 giugno 1943	»	78	»
65.	Borello Giorgio, nato a Torino il 26 agosto 1935	»	78	»
66.	Colombo Ercole, nato a Cantù il 14 maggio 1942	»	78	»
67.	Costanzo Romano, nato a Episcopia il 6 marzo 1937	»	78	»
68.	Di Luzio Vittorio Tito, nato a Torre de' Passeri il 26 agosto 1939	»	78	»

69. Duce Tullio, nato a La Spezia il 5 giugno 1941 punti 78 su 100
70. Gambelli Giancarlo, nato a Tripoli il 12 settembre 1938 » 78 »
71. Grossi Evandro, nato a S. Miniato il 18 luglio 1938 . » 78 »
72. Ippolito Francesco, nato ad Alcamo il 3 gennaio 1942 » 78 »
73. Longo Salvatore, nato a Roma il 26 marzo 1938 . » 78 »
74. Lucente Michele, nato a Roma l'8 giugno 1943 » 78 »
75. Minniti Gaetano, nato a Siracusa il 19 settembre 1943 . » 78 »
76. Nannini Eugenio, nato a Porcari il 6 agosto 1935 » 78 »
77. Natale Italo, nato a Motta di Livenza il 14 gennaio 1933 » 78 »
78. Pesaresi Antonio, nato a Trento il 14 dicembre 1943 » 78 »
79. Ravazzi Pier Antonio, nato ad Alessandria il 18 aprile 1943 . » 78 »
80. Rinaldi Michele Egidio, nato a Gravina di Puglia il 10 dicembre 1941 . » 78 »
81. Robutti Andrea, nato a Pietraligure il 31 agosto 1936 » 78 »
82. Vergara Giuseppe, nato a S. Cristina D'Aspromonte il 19 aprile 1945 . » 78 »
83. Abrile Piergiorgio, nato a Montechiaro Denice il 19 dicembre 1942 » 77 »
84. Castellani Antonio, nato a Vicenza il 5 dicembre 1941 . » 77 »
85. Dellocchio Teresio, nato a Voghera il 15 ottobre 1939 » 77 »
86. Fornaro Gianluigi, nato a Conselve il 11 luglio 1942 » 77 »
87. Giannini Riccardo, nato a Firenze il 2 maggio 1942 » 77 »
88. Griego Antonio, nato a Alano di Piave il 29 luglio 1944 . » 77 »
89. Leone Aurelio, nato a Roma il 21 luglio 1942 » 77 »
90. Messina Gaspare, nato a Palermo il 20 novembre 1945 » 77 »
91. Pedone Vincenzo, nato a Pescara il 4 settembre 1946 » 77 »
92. Bellocci Fulvio, nato a Roma il 3 maggio 1943 . » 76 »
93. Filice Ignazio, nato a Cosenza il 25 luglio 1945 » 76 »
94. Franchini Giovanni, nato a Terni il 30 aprile 1943 » 76 »
95. Molinari Sandra, nata a Roma il 20 ottobre 1931 » 76 »
96. Niccolai Luciano, nato a Livorno il 14 gennaio 1935 » 76 »
97. Pioselli Daniele, nato a Lodi il 12 gennaio 1945 » 76 »
98. Roma Francesco, nato a Roma il 27 giugno 1944 » 76 »
99. Bozzi Lia Bianca, nata a Pisa il 17 maggio 1942 . » 75 »
100. Brusoni Bruno, nato a Milano il 15 ottobre 1941 » 75 »
101. Cabani Sara, nata a Carrara il 18 gennaio 1937 » 75 »
102. Cadel Antonio, nato a Sesto S. Giovanni il 25 settembre 1942 . » 75 »
103. Calabrese Pietro, nato a Carbonara il 5 dicembre 1940 . » 75 »
104. Casalaina Domenico, nato ad Augusta il 27 novembre 1934 . » 75 »
105. Civerra Carmela, nata a Campobasso il 14 dicembre 1944 » 75 »
106. De Luca Italo, nato a Maddaloni il 18 marzo 1942 » 75 »
107. Di Muro Gianluigi, nato ad Ancona il 22 dicembre 1940 . » 75 »
108. Giordano Filippo, nato a Serino il 5 marzo 1940 » 75 »
109. Ilari Giampaolo, nato ad Asmara il 12 luglio 1943 » 75 »
110. Lega Giuseppe, nato a Carmiano il 26 febbraio 1939 . punti 75 su 100
111. Maragno Ildebrando, nato a Padova il 21 settembre 1940 » 75 »
112. Mastrobuoni Giancarlo, nato a Latronico l'11 marzo 1943 . » 75 »
113. Monaco Francesco, nato ad Ancona il 18 gennaio 1940 . » 75 »
114. Mussini Antonio, nato a Pernate-Novara il 4 luglio 1940 . » 75 »
115. Passoni Federico, nato a Osnago il 28 aprile 1943 » 75 »
116. Rossi Alessandro, nato a Lonato il 30 gennaio 1945 » 75 »
117. Sartori Giuseppe, nato a Torriglia il 23 febbraio 1941 . » 75 »
118. Simeoni Luciano, nato a Mantova il 17 luglio 1942 » 75 »
119. Staniscia Dante, nato a Palata il 2 gennaio 1942 » 75 »
120. Baggioni Gianfranco, nato a Faenza il 15 settembre 1942 » 74 »
121. Benedini Giuseppe, nato a Castegnato il 23 maggio 1945 » 74 »
122. De Martini Mario, nato a Verbania l'11 settembre 1943 » 74 »
123. Ferrari Giovanni, nato a Bergamo il 18 agosto 1940 » 74 »
124. Molini Epifanio, nato a Acquasparta il 6 giugno 1943 . » 74 »
125. Musitelli Giorgio, nato a Trieste il 9 ottobre 1940 » 74 »
126. Perrone Nicolò, nato a Mormanno il 4 dicembre 1937 . » 74 »
127. Pozzoni Luigi Antonio, nato a Lomazzo il 18 luglio 1944 . » 74 »
128. Vanaria Domenico, nato a Sperlinga il 7 dicembre 1938 » 74 »
129. Billi Mario, nato a Foiano della Chiana il 18 agosto 1941 . » 73 »
130. Cavoretto Dario Battista, nato a Milano il 21 agosto 1942 » 73 »
131. Davini Paolo, nato a Pisa il 30 aprile 1939 » 73 »
132. De Salvo Salvatore, nato a Reggio Calabria il 28 novembre 1933 » 73 »
133. Fino Emanuele, nato a Bari il 21 aprile 1942 » 73 »
134. Giorgi Gabriele Maria, nato a Fermignano il 29 novembre 1940 » 73 »
135. Pelizza Luciano, nato a Genova il 25 aprile 1938 » 73 »
136. Perini Giampaolo, nato a Verona il 24 aprile 1944 » 73 »
137. Salerno Vincenzo, nato a Roma l'11 giugno 1942 » 73 »
138. Sica Giuseppe, nato a S. Candido il 7 agosto 1941 » 73 »
139. Soldi Nilvano, nato a Pistoia il 16 luglio 1936 » 73 »
140. Tettamanti Renzo, nato a Como il 24 maggio 1945 . » 73 »
141. Vaccaro Ignazio, nato ad Agrigento il 24 settembre 1945 » 73 »
142. Bartolomei Carlo, nato a Collesalvetti il 9 dicembre 1944 » 72 »
143. Bencardino Pompeo, nato a Belvedere Marittimo il 25 ottobre 1943 . » 72 »
144. Bonatti Vincenzo, nato a Fidenza il 26 settembre 1944 » 72 »
145. Bonazzi Oscar, nato a Milano il 26 febbraio 1942 » 72 »
146. Bruno Gabriele, nato a Finale Emilia il 3 settembre 1943 . » 72 »
147. Bugatti Umberto, nato a Iesi il 22 novembre 1941 » 72 »
148. Caputo Nicola, nato a Melissano il 31 marzo 1939 » 72 »
149. Cuccu Eraglio, nato a Lucca il 23 maggio 1941 » 72 »
150. Del Sordo Marcello, nato a Brindisi il 20 febbraio 1944 . . . » 72 »

151. Di Marcotullio Giovanni, nato a Roma il 20 dicembre 1939 . punti 72 su 100
152. Di Taranto Alfredo, nato a Foggia il 18 gennaio 1946 » 72 »
153. Fenici Riccardo, nato a Fiume Veneto il 6 febbraio 1945 » 72 »
154. Garuti William, nato a Modena il 12 ottobre 1943 . » 72 »
155. Ghiggini Mario, nato a Taranto il 5 gennaio 1939 » 72 »
156. Marzaloni Mario, nato ad Asmara il 27 dicembre 1943 » 72 »
157. Mirto Ugo, nato a Trapani il 4 aprile 1945 » 72 »
158. Munciello Antonio, nato a Napoli il 5 luglio 1934 . » 72 »
159. Musto Benito, nato ad Aversa il 24 febbraio 1940 » 72 »
160. Palumbo Emanuele, nato a Molfetta il 10 agosto 1937 . » 72 »
161. Pietrosanti Giovanni, nato a Roma il 18 settembre 1940 » 72 »
162. Pirastu Alessandro, nato a Cagliari il 5 ottobre 1944 » 72 »
163. Poggi Maria Caterina, nata a Bibbiena il 22 febbraio 1945 » 72 »
164. Procopio Domenico, nato a Davoli il 5 gennaio 1945 » 72 »
165. Righi Riva Ugo, nato a Modena il 24 novembre 1941 » 72 »
166. Russo Vittorio, nato a Foggia il 4 novembre 1940 » 72 »
167. Sachero Aldo Carlo, nato a Giussano il 3 settembre 1943 » 72 »
168. Sgarbi Ernesto, nato a Quistello il 25 gennaio 1938 » 72 »
169. Trezza Domenico, nato a Cava dei Tirreni il 7 agosto 1944 . » 72 »
170. Vescovi Giuseppe, nato a Milano il 23 gennaio 1928 » 72 »
171. Vicini Umberto, nato a Milano il 21 luglio 1944 » 72 »
172. Volpi Giovanni, nato a Castelli il 26 settembre 1942 » 72 »
173. Zappalà Alfio, nato ad Acireale il 3 aprile 1940 » 72 »
174. Locatelli Vincenzo, nato a Lecco il 9 maggio 1944 » 71 »
175. Allegri Pietro, nato a Verona il 2 febbraio 1943 » 70
176. Amici Roberto, nato a Tivoli il 10 settembre 1945 » 70 »
177. Antonelli Bruno, nato a Roma il 3 novembre 1942 . . » 70 »
178. Baduini Giovanni, nato a Borgotaro l'8 settembre 1941 » 70 »
179. Baldi Nicola, nato a Taranto il 22 febbraio 1942 » 70 »
180. Bandello Attilio, nato a Maglie il 13 agosto 1945 » 70 »
181. Basile Francesco Paolo, nato a Martina Franca il 15 agosto 1937 . » 70 »
182. Bellico Carlo, nato a Bengasi il 4 gennaio 1935 » 70 »
183. Bendinelli Stefano, nato a Modena il 4 luglio 1943 . » 70 »
184. Benza Giovanni Carlo, nato a Sanremo il 13 settembre 1942 . » 70 »
185. Bianchi Enzo, nato a Domodossola l'11 maggio 1941 . » 70 »
186. Bini Luciano, nato a Prato il 24 agosto 1942 » 70 »
187. Bissiri Francesco, nato a Nughedu S. Nicolò l'11 ottobre 1938 » 70 »
188. Bizzarro Domenico, nato a Rotondi il 5 marzo 1935 » 70 »
189. Boccadamo Roberto, nato a Roma il 28 febbraio 1942 . » 70 »
190. Bocchinfuso Vincenzo, nato a Maenza il 15 ottobre 1942 » 70 »
191. Bock Roberto Teodoro, nato a Rieti il 29 agosto 1945 . » 70 »
192. Boni Stefano, nato a Montecchio E. il 12 marzo 1936 . . . . . . punti 70 su 100
193. Bresciani Renzo, nato a Ca' D'Andrea il 3 maggio 1945 . . . . . . » 70 »
194. Brighina Giuseppe, nato ad Altavilla Irpina il 28 agosto 1943 . . . . » 70 »
195. Brocchi Giuliano, nato a Torino il 27 luglio 1942 » 70 »
196. Bruschi Maurizio, nato a Carnate il 9 ottobre 1944 » 70 »
197. Cadamuro Adriano, nato a Padova il 21 luglio 1942 » 70 »
198. Carcano Giovanni, nato a Borgomanero il 3 marzo 1941 » 70 »
199. Ciampi Antonio, nato ad Avellino il 18 luglio 1941 » 70 »
200. Crescimanno Alberto, nato a Nicosia il 26 febbraio 1942 » 70 »
201. Cuccolini Luciano, nato a Firenze il 12 luglio 1933 » 70 »
202. D'Antonio Nicola, nato a Nocera Inferiore il 2 dicembre 1928 » 70 »
203. De Ciucceis Pietro, nato a Brescia il 13 novembre 1938 » 70 »
204. De Gregorio Giovanna, nata a Roma il 13 febbraio 1941 » 70 »
205. De Lio Umberto, nato a Torraca il 18 maggio 1943 » 70 »
206. Della Vedova Angelina, nata a Omegna il 28 giugno 1940 » 70 »
207. De Marco Vincenzo, nato a Bari il 3 febbraio 1936 » 70 »
208. D'Emma Benito Antonio, nato a Cetara il 13 giugno 1940 . » 70 »
209. De Prisco Luigi, nato a Pagani il 15 ottobre 1924 . » 70 »
210. Dessì Alfonso, nato a Serramanna il 21 novembre 1944 » 70 »
211. Di Mauro Michele, nato a Salerno il 28 novembre 1939 » 70 »
212. Evangelista Gervasio, nato a Capracotta il 2 aprile 1935 . » 70 »
213. Farroni Aldo, nato a Piacenza il 19 agosto 1925 » 70 »
214. Favretto Franco, nato a Preganziol il 9 luglio 1944 » 70 »
215. Frasca Alfonso, nato a Bagnoli Irpino il 9 luglio 1939 . » 70 »
216. Freni Francesco, nato a Messina il 13 aprile 1944 » 70 »
217. Gagliardi Paolo, nato a Fabriano il 26 settembre 1943 » 70 »
218. Gennari Anna, nata a Lodi il 1° febbraio 1944 » 70 »
219. Giannelli Giuseppe, nato a Suvereto il 2 ottobre 1936 » 70 »
220. Giannetto Paolo, nato a Messina il 25 settembre 1937 » 70 »
221. Gori Alessandro, nato a Firenze il 23 marzo 1940 » 70 »
222. Granata Dario, nato a Milano il 24 aprile 1938 » 70 »
223. Granato Corigliano Giuseppe, nato a Napoli il 19 dicembre 1938 . » 70 »
224. Greco Lucchina Pietro, nato a S. Stefano Quisquina il 3 settembre 1939 . » 70 »
225. Guarragna Rocco, nato a Montefusco il 18 agosto 1941 . » 70 »
226. Igidbashian Diran, nato a Kassala il 3 febbraio 1945 » 70 »
227. Imperatore Aldo, nato a Napoli il 25 aprile 1939 » 70 »
228. Inserra Vincenzo, nato a Lentini l'11 novembre 1940 » 70 »
229. Jesi Anna Patrizia, nata a Montevideo il 18 aprile 1946 . » 70 »
230. Ladi Maria Pia, nata a Roma il 13 luglio 1933 » 70 »
231. Lauria Francesco, nato a Pavia il 18 maggio 1943 » 70 »
232. Lavezzaro Gian Carlo, nato a Torino il 2 aprile 1936 . . » 70 »

233. Lombardo Daniele, nato ad Agira il 10 settembre 1940 . punti 70 su 100
234. Lomonaco Biagio, nato a Reggio Calabria il 9 marzo 1946 . » 70 »
235. Longo Domenico, nato a Catania il 26 ottobre 1937 » 70 »
236. Lucchi Romano, nato a Cesena il 20 febbraio 1937 . . » 70 »
237. Macrì Rocco, nato a Torino il 19 gennaio 1943 » 70 »
238. Malinconico Umberto, nato a Napoli il 13 gennaio 1936 » 70 »
239. Manfroni Aldo, nato a Rimini il 9 marzo 1938 » 70 »
240. Marasco Serafino, nato a Cosenza il 31 ottobre 1938 » 70 »
241. Marchitelli Elsa, nata a Siderno il 14 settembre 1940 » 70 »
242. Marigliano Vincenzo, nato a Roma il 21 gennaio 1942 . » 70 »
243. Marinelli Carlo, nato a Roma il 18 maggio 1943 . » 70 »
244. Marino Antonino, nato a Marsala il 22 aprile 1943 » 70 »
245. Mastio Guido Paolo, nato ad Arezzo il 4 luglio 1940 » 70 »
246. Mazzeo Francesco, nato a Nola il 17 novembre 1937 » 70 »
247. Meani Angelo, nato a Milano il 28 febbraio 1934 . . » 70 »
248. Micoli Armando, nato a Martina Franca il 6 maggio 1933 . » 70 »
249. Milanese Ugo, nato a Boves il 31 luglio 1942 » 70 »
250. Mondillo Gennaro, nato a Ogliastro Cilento il 21 gennaio 1938 » 70 »
251. Nannola Giorgio, nato a Napoli il 20 ottobre 1929 . . » 70 »
252. Navarria Luisa Carmen, nata a Caltanissetta il 9 luglio 1942 . » 70 »
253. Neri Antonio, nato a Ravagnese (Reggio Calabria) il 1° dicembre 1939 . . » 70 »
254. Nicoletti Biagio, nato a Pietraperzia il 3 febbraio 1942 » 70 »
255. Nicoli Gianpaolo, nato a Brescia il 27 febbraio 1942 . » 70 »
256. Notaristefano Antonio, nato a Pedace il 15 giugno 1942 . » 70 »
257. Onesti Sergio, nato a Firenze il 9 luglio 1932 . » 70 »
258. Orlandi Mario, nato a Casalino il 19 novembre 1942 » 70 »
259. Orseniga Renato Carlo, nato a Monza l'11 luglio 1940 » 70 »
260. Papi Lauro, nato a Volterra il 9 aprile 1941 » 70 »
261. Pavia Mario, nato a Rivarolo C. il 29 novembre 1940 » 70 »
262. Pettinati Giacinto, nato a Trapani il 29 ottobre 1941 » 70 »
263. Piccoli Giuseppe, nato a Cordignano il 10 settembre 1942 . » 70 »
264. Piemontese Michele Rosario, nato a Foggia il 3 gennaio 1940 . » 70 »
265. Piva Roberto, nato a Roverbella il 4 dicembre 1943 » 70 »
266. Provaglio Carlo, nato a Venezia il 6 settembre 1930 . » 70 »
267. Quadra Vincenzo, nato a Palermo il 14 dicembre 1937 » 70 »
268. Renzi Roberto, nato a S. Elpidio a Mare il 5 aprile 1940 . » 70 »
269. Ricci Mario, nato ad Avellino il 14 febbraio 1933 . » 70 »
270. Richichi Italo, nato a Gioia Tauro il 5 agosto 1941 » 70 »
271. Ronco Giannantonio, nato a Vicenza il 25 ottobre 1942 » 70 »
272. Ronzitti Marino, nato a Genova il 9 aprile 1935 . » 70 »
273. Rosci Lidia, nata a Roma il 10 maggio 1934 . . . . . . » 70 »
274. Rossini Guido, nato a Sanguinetto il 29 settembre 1942 . . . . . . punti 70 su 100
275. Ruggeri Pier Rodolfo, nato a Canzo il 16 giugno 1940 . . . . . . » 70 »
276. Ruggieri Aldino, nato a Penna S. Andrea il 22 febbraio 1939 . . . . » 70 »
277. Ruggiero Francesco Guglielmo, nato a Mugnano di Napoli il 15 ottobre 1943 . » 70 »
278. Russo Francesco, nato a Cocumola il 5 febbraio 1943 . . . . . . » 70 »
279. Ruta Arturo, nato a Napoli il 10 settembre 1938 . . . . . . » 70 »
280. Santangelo Gaetano, nato a Paternò il 1° ottobre 1936 . . . . . . » 70 »
281. Scano Franco, nato a Nuraminis il 10 giugno 1940 . . . . . . » 70 »
282. Sermasi Sergio, nato a Casal Fiumanese il 29 luglio 1944 . . . . . » 70 »
283. Serra Efisio Massimo, nato a Ilbono il 23 settembre 1943 . . . . . » 70 »
284. Sorbello Francesco, nato a Lentini il 19 aprile 1943 . . . . . . » 70 »
285. Storelli Antonio, nato a Barletta il 26 maggio 1942 . . . . . . » 70 »
286. Travagli Eros, nato a Vicenza l'11 luglio 1945 . . . . » 70 »
287. Trinchero Rita, nata ad Asti il 2 gennaio 1944 . . . . » 70 »
288. Viara Alberto, nato a Torino il 5 aprile 1942 . . . . » 70 »
289. Villosio Carlo, nato a Racconigi il 28 aprile 1944 . . . . . . » 70 »
290. Vivona Pietro, nato a Diamante il 24 luglio 1938 . . . . . . » 70 »
291. Zavatteri Gianna, nata a Crema il 2 dicembre 1939 . . . . » 70 »
292. Zerilli Giuseppe, nato a Terrasini il 24 novembre 1944 . . . . . » 70 »
293. Zuzolo Vincenzo, nato a Tufo il 5 maggio 1944 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9518)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Tarsitani Gianfranco, nato a Roma il 12 gennaio 1945 . . . . punti 94 su 100
2. Bertoni Dino Piero, nato a Pisa il 3 giugno 1922 . . . . » 92 »
3. Vella Mario, nato a Pietramarazzi il 9 luglio 1944 . . . . » 90 »
4. Bonazzi Lucio, nato a Calderara di Reno il 4 agosto 1943 . . . . » 87 »
5. Morlunghi Pasquale, nato a Torgiano il 3 gennaio 1944 . . . . » 86 »

6. Gregorio Pasquale, nato a Marano il 28 febbraio 1943 . . punti 85 su 100
7. Trerotoli Giuseppe, nato a Cassano Murge il 15 marzo 1941 . . . » 83 »
8. Boccia Antonio, nato a S. Giorgio a Cremano il 22 novembre 1942 . . . » 82 »
9. Nardozzi Lino, nato a Tossignano il 19 agosto 1944 . . » 80 »
10. Tapparo Domenico, nato a Pana (Illinois USA) il 19 agosto 1926 . » 80 »
11. Londrillo Pasquale, nato a Mosciano S. Angelo il 13 febbraio 1927 . » 77 »
12. Privitera Raffaello, nato a Taranto il 10 settembre 1930 . . » 77 »
13. Catania Giuseppe, nato a Roma l'8 agosto 1939 . . » 76 »
14. Maiorano Giuseppe Alfonso, nato a Flumeri il 26 aprile 1936 . » 76 »
15. Bernardi Bruno, nato a Ferrara il 25 febbraio 1920 . . . » 75 »
16. Iacopino Francesco, nato a Reggio Calabria il 16 gennaio 1940 » 75 »
17. Salamone Giovanni, nato a Palermo il 1° gennaio 1943 » 75 »
18. Carbognin Silvio, nato a Montecchia di Crosara il 28 febbraio 1945 . . » 72 »
19. Coppola Antonio, nato a Napoli-S. Pietro a Paterno il 29 ottobre 1931 . . » 72 »
20. Fiorenza Ezio Ignazio Luciano, nato a Riesi l'8 gennaio 1936 . . » 72 »
21. Lamanna Dante, nato a Castel S. Lorenzo il 1° gennaio 1924 . . . . » 72 »
22. Previati Roberto, nato a Riccia il 29 ottobre 1940 . . » 72 »
23. Papaleo Guglielmo, nato a Scicli il 22 giugno 1938 . . . » 71 »
24. Avato in Manfredi Maria Teresa, nata a S. Demetrio Corone il 20 luglio 1929 . » 70 »
25. Bortolin Giuseppe, nato a Valdobbiadene il 18 ottobre 1943 . . » 70 »
26. Laurienzo Tommaso, nato a Matrice il 19 giugno 1931 . . » 70 »
27. Maisto Fernando, nato a Roma il 1° gennaio 1935 . » 70 »
28. Micalizzi Mario Riccardo, nato a Roccalumera il 15 febbraio 1941 . » 70 »
29. Scrutinio Domenico, nato a Bari il 17 maggio 1942 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9516)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Galloro Francesco, nato a Cervinara il 12 luglio 1942 punti 100 su 100
2. Lercari Giuseppe, nato a Neirone (Genova) il 12 giugno 1939 . » 100 »
3. Morrone Paolo, nato ad Eboli il 16 novembre 1942 . » 100 »
4. Rossi Edoardo, nato a Monza il 19 marzo 1942 . » 100 »
5. Biagiotti Silvano, nato a S. Giorgio su Legnano il 2 luglio 1943 . » 98 »
6. Maggiotto Attilio, nato a Lecce il 27 maggio 1940 . » 98 »
7. Lanti Teodosio, nato a Potenza il 6 settembre 1934 » 96 »
8. Millimaggi Licia, nata a Messina il 26 maggio 1926 . » 96 »
9. Orazi Bianca Maria, nata ad Udine il 13 febbraio 1943 . » 94 »
10. Riz Gabriella, nata a Canazei l'8 maggio 1937 . » 94 »
11. Carloni Maria Teresa, nata ad Osimo il 3 ottobre 1946 » 92 »
12. Fratepietro Giovanni, nato ad Ariano Irpino il 25 agosto 1935 . » 92 »
13. Scardazza Raffaella, nata a Torgiano (Perugia) il 18 settembre 1943 . » 92 »
14. Stilo Rosario, nato a Gallico di Reggio Calabria il 18 gennaio 1936 . » 92 »
15. Tassi Tiziano, nato a Cavezzo il 16 giugno 1929 . » 92 »
16. Cossu Gianfranco Ugo Mario, nato a Sassari il 1° aprile 1944 . » 90 »
17. Dimonte Donato, nato a Corrato il 10 giugno 1943 . » 90 »
18. Roccella Conti Maria, nata a Venezia il 16 aprile 1945 . » 89 »
19. Visioli Lorenza, nata a Tirana (Albania) il 2 settembre 1942 . » 89 »
20. Angelini Gerardo, nato a Borghetto Borbera il 14 ottobre 1941 . » 88 »
21. Mori Ferdinando, nato a Gambassi il 28 maggio 1944 . » 88 »
22. Spanò Aldo, nato a Pontestura il 5 agosto 1944 . » 88 »
23. Barberi Giorgio, nato a Milano il 23 luglio 1941 » 87 »
24. Biffoni Franco, nato a Roma il 4 luglio 1944 . . » 85 »
25. Sauli Serena, nata a Trieste il 10 marzo 1936 . » 85 »
26. Garufi Rita, nata a S. Teresa Riva il 9 ottobre 1941 . » 84 »
27. Cavanna Roberto, nato a Cairo Montenotte il 22 maggio 1941 . » 82 »
28. Del Terra Manlio, nato a Fagagna il 5 gennaio 1939 . » 82 »
29. Moroni Gianalessandro, nato a Milano l'11 luglio 1941 » 82 »
30. Ranieri Antonella, nata a Roma il 21 aprile 1943 » 82 »
31. Di Sapia Lino, nato ad Avellino il 27 aprile 1941 » 81 »
32. Citterio Luisa, nata a Vipiteno il 4 giugno 1943 . » 80 »
33. Menduni Paolo, nato a Poggiardo il 19 aprile 1941 » 80 »
34. Tommasini Raffaele, nato a Messina il 9 maggio 1942 . » 80 »
35. Lasco Candida Annunziata, nata a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 14 febbraio 1940 . » 79 »
36. Malfitano Giuseppe, nato a Palermo il 29 agosto 1932 » 79 »
37. Calì Armando, nato a Messina il 3 gennaio 1934 . . . . » 78 »

38. Ingrosso Giuseppa, nata a Guagnano il 18 marzo 1939 . .	punti	78	su 100
39. Sofi Sebastiano, nato a Rosarno il 21 luglio 1944	»	77	»
40. Ingrassia Giuseppe, nato a Palermo il 10 marzo 1938	»	76	»
41. Maccarione Francesco Paolo, nato a Motta Camastra il 20 ottobre 1945 .	»	76	»
42. Uccellini Mario, nato a Milano il 4 dicembre 1940 .	»	76	»
43. Di Pietro Alfio, nato a Lentini il 12 novembre 1936 . .	»	74	»
44. Turuani Enrico, nato a Milano il 25 luglio 1941 .	»	74	»
45. Lombardo Saverio, nato a Paternò il 29 aprile 1931	»	72	»
46. Paparusso Francesco, nato ad Andria il 20 settembre 1928 .	»	72	»
47. Picardi Elio, nato a Napoli il 13 agosto 1944 .	»	72	»
48. Bartolotta Giancarlo, nato a Salerno il 18 maggio 1943 .	»	71	»
49. Chicchi Roberto, nato a Rimini il 25 gennaio 1942 .	»	70	»
50. Di Stasi Luigia, nata a Lavello il 20 aprile 1946	»	70	»
51. Irato Francesco, nato a Milazzo il 16 agosto 1929 .	»	70	»
52. Lucarelli Antonio, nato ad Acquaviva il 20 gennaio 1941 .	»	70	»
53. Villecco Alfonso, nato a S. G. Magno il 1° ottobre 1933 .	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9517)

Elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di pediatria in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Cadorini Sergio, nato a Trieste il 7 giugno 1929;
Corrias Ferruccio, nato ad Uras il 10 gennaio 1927;
Ghirardini Giorgio, nato a Corniglio il 7 novembre 1930;
Morabito Silvestro, nato a Reggio Calabria il 9 maggio 1926;
Perrotta Pasquale, nato a Controne il 22 dicembre 1926;
Varone Domenico, nato a Castellammare di Stabia il 27 ottobre 1934.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità ospedaliera:

Benincori Claudio, nato a Roma il 20 novembre 1925;
D'Ambrosio Antonio, nato a Napoli il 13 gennaio 1931;
Ferrarini Giuseppe, nato a Sanguinetto l'11 novembre 1923;
Gravina Enrico, nato a Treviso il 4 ottobre 1930;
Mallardi Angelo, nato a Bari il 31 agosto 1923;
Merlini Mario, nato a Genova il 19 ottobre 1924;
Pianca Clotilde, nata a Treviso il 14 giugno 1923;
Offidani Edelvais, nata a S. Elpidio a Mare il 15 dicembre 1923;
Zamperetti Nicola, nato a Cornedo Vicentino il 25 gennaio 1931.

Art. 3.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuti dirigenti di ruolo presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità:

Bonanni Virgilio, nato a Fiuggi il 23 aprile 1939;
Meloni Ennio, nato ad Oricola il 17 aprile 1933;
Vincenzi Renato, nato a Cantalice il 19 settembre 1937.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9233)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da tre a cinque, del numero dei posti del concorso, per esame teorico-pratico, a tre posti di sostituto avvocato dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 188, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a tre posti di sostituto avvocato dello Stato;

Considerato che nel ruolo degli avvocati dello Stato si sono resi disponibili altri due posti da conferire mediante concorso;

Ritenuta l'opportunità di elevare da tre a cinque i posti messi a concorso con il citato decreto, per sopperire alle esigenze di servizio;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di sostituto avvocato dello Stato messi a concorso con il decreto precedente 27 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 188, è elevato da tre a cinque.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 28 giugno 1977

L'avvocato generale f.f.: DI CIOMMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1977
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 9

(9668)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 17, in data 3 gennaio 1973, modificato con successivo decreto n. 146/Sanità dell'8 maggio 1973, con il quale, tra l'altro, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1971 (Rivanazzano, consorziata con Retorbido, e Robbio, consorziata con Palestro);

Ritenuto di dover procedere alla formale costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e proposte pervenute dagli organi competenti;

Vista la nota dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia n. 9738, in data 6 giugno 1977;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 22 marzo 1976, n. 529, concernente la delega di firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:

Menini dott. Ermes, funzionario in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Bergamo;

Danesino prof. Vittorio, direttore della clinica ostetrica della Università di Pavia;

Bertolotto prof. Ugo, specialista e libero docente in ostetricia e ginecologia;

Gerosa dott.ssa Angela, funzionario in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;

Pirola Teresina, ostetrica condotta di Mortara.

Segretario:

Nitti dott. Augusto, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 17 giugno 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio del medico provinciale
RUBERTO

(9354)

OSPEDALE CIVILE «S. MASSIMO» DI PENNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(9595)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Concorso ad un posto di assistente di gastroenterologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(9598)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di aiuto di medicina generale (di cui uno addetto al servizio di astanteria e accettazione);

un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di guardia medica, pronto soccorso e chirurgia di pronto soccorso;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(9599)

OSPEDALE «S. CROCE» DI FANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(9588)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto ortopedico-traumatologo;

un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di cardiologia ed unità di terapia intensiva coronarica;

un posto di aiuto e un posto di assistente geriatra;

un posto di assistente chirurgo (sede di Pederobba).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(9586)

OSPEDALE CIVILE DI COLOGNA VENETA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cologna Veneta (Verona).

(9596)

PIO ISTITUTO «S. SPIRITO» ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di direttore sanitario;

un posto di vice direttore presso l'istituto di alimentazione e dietologia (equiparato ad aiuto di dietetica);

un posto di primario di chirurgia pediatrica;

tre posti di primario radiologo;

un posto di primario anatomo patologo;

un posto di aiuto cardiochirurgo;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(9585)

OSPEDALE «SS. GONFALONE» DI MONTEROTONDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesiologia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesiologia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma).

(9589)

OSPEDALE CIVILE «FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI URBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(9590)

OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente del primo primariato di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(9562)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE E MELORIO» DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorso ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale per ammalati lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale per ammalati lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(9671)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA DELLA SCALA» DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e cinque posti di assistente anestesista;

quattro posti di assistente radiologo;

un posto di assistente di clinica ostetrica e ginecologica;

quattro posti di assistente di medicina generale addetto al dipartimento di emergenza;

un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Siena.

(9591)

OSPEDALE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTÀ DI CASTELLO E UMBERTIDE

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria presso lo stabilimento ospedaliero di Città di Castello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa o all'ufficio personale dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(9564)

OSPEDALE CIVILE «ALTO GARDA E LEDRO» DI ARCO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento).

(9593)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto (a tempo pieno) e due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di pediatria addetto al servizio di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(9594)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' *indetto* pubblico *concorso, per titoli* ed *esami,* ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(9587)

OSPEDALE CIVILE « F. STELLINI » DI NOGARA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' *indetto* pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Nogara (Verona).

(9597)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(9592)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(9563)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1977, n. **44.**

Modificazione ed integrazione delle norme sul trattamento economico di missione del personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è modificato come segue:

« Le missioni sono preventivamente disposte:

— dal dirigente del servizio - oppure, qualora si tratti del dirigente stesso, dal presidente del consiglio regionale, dal presidente della giunta o dall'assessore, secondo la rispettiva competenza - se si svolgono nell'ambito del territorio regionale;

— dal presidente del consiglio regionale, dal presidente della giunta regionale o dall'assessore, sempre secondo la rispettiva competenza, su proposta del dirigente, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o in località estere distanti non più di trecento chilometri dalla sede di servizio;

— *dalla giunta regionale negli altri casi* ».

All'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è aggiunto il seguente nuovo alinea:

« *e*) quando al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto e l'alloggio; nel caso in cui al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto o l'alloggio, è ammesso il rimborso della spesa effettivamente occorsa, debitamente giustificata, nei limiti dell'importo spettante a titolo di indennità di trasferta ».

Art 2.

L'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è modificato come segue:

« Al dipendente in missione, in località distanti fino a 250 chilometri dalla sede di servizio, può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un rimborso, per ogni chilometro percorso, in misura, pari al 20 % del prezzo al litro della benzina super, ferma restando la necessità di approvazione, con leggi regionali, delle maggiori spese di volta in volta occorrenti in dipendenza di eventuali futuri aumenti del prezzo della benzina.

Nel caso di missioni in località distanti più di 250 chilometri dalla sede di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad usare un proprio mezzo di trasporto od un mezzo appartenente ad un altro dipendente, mediante la corresponsione di un rimborso pari al prezzo del biglietto di un mezzo pubblico di trasporto a lui spettante a norma delle vigenti disposizioni; nei casi di assoluta urgenza e di comprovata impossibilità ad usare altri mezzi, può essere autorizzato il rimborso di cui al primo comma del presente articolo.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal presidente del consiglio regionale, dal presidente della giunta regionale o dall'assessore, secondo la rispettiva competenza, su proposta del dirigente del servizio.

Il rimborso chilometrico non spetta nel caso in cui la missione sia svolta nella località di abituale dimora e nella sede di servizio.

Nel caso in cui la sede di servizio sia diversa dalla località di abituale dimora, le distanze di cui ai commi precedenti si computano dalla località più vicina al luogo della missione.

Il rimborso di cui al primo comma del presente articolo spetta per le missioni compiute successivamente al 31 dicembre 1976 ».

Art. 3.

Al personale in missione, con esclusione di quello al quale si applica l'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, che presta la propria opera oltre il normale orario di servizio, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge stessa, è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese.

Dal computo del compenso sarà escluso, in ogni caso, il tempo dedicato al pasto di mezzogiorno, nella misura minima di un'ora, nonchè, nel caso di pernottamento, le ore dalle venti alle otto del giorno successivo.

In luogo del compenso di cui al primo comma del presente articolo, al personale potrà essere consentito di compensare, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione della missione le ore di lavoro straordinario effettuate.

Art. 4.

Apposito regolamento, da approvarsi dopo aver sentito le organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale della Regione, determinerà, a seconda delle necessità, le modalità di applicazione della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, e della presente legge.

L'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è abrogato.

Art. 5.

L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 27 milioni, graverà sui capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 relativi alle indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte per lire 21 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 e per lire 6 milioni mediante l'accertamento di una maggiore entrata di pari importo sul cap. 105 della parte entrata dello stesso bilancio.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 105 — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*), del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065	L.	6.000.000

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) .	L.	21.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 110 — Indennità e rimborso spese di trasferta al personale addetto agli uffici della presidenza del consiglio	»	100.000
Cap. 510 — Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici centrali	»	1.500.000
Cap. 705 — Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici distaccati di Roma	»	300.000
Cap. 2985 — Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici . . .	»	2.000.000
Cap. 3100 — Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi forestali	»	2.000.000
Cap. 4665 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'assessorato	L.	200.000
Cap. 5005 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'assessorato	»	14.000.000
Cap. 5970 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	»	300.000
Cap. 7445 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'assessorato	»	2.700.000
Cap. 7545 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale	»	50.000
Cap. 7715 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale del laboratorio	»	800.000
Cap. 8960 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi antichità, monumenti e belle arti . .	»	2.000.000
Cap. 9130 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi del turismo	»	1.050.000
Totale	L.	27.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 giugno 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1977, n. 45.

Norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE

Art. 1.

Personale direttivo e docente

Il personale direttivo e docente delle scuole materne istituite ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, integrativa della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, è alle dipendenze della Regione.

Art. 2

Ruolo delle insegnanti e funzione docente

E' istituito il ruolo delle insegnanti delle scuole materne dipendenti dalla Regione, la cui dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata in novantadue posti. A partire dal 31 marzo 1978, le variazioni del predetto organico saranno effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione.

Le insegnanti di scuola materna svolgono le attività educative tendenti a favorire lo sviluppo della personalità del bambino ed a prepararlo al pieno inserimento nella scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

Esse sono tenute ad osservare l'orario di servizio e ad esercitare la vigilanza sui bambini ad esse affidati, durante le ore di svolgimento dell'attività educativa.

Devono inoltre:

a) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale;

b) partecipare a tutte le iniziative promosse dall'amministrazione regionale, tendenti a realizzare, nell'ambito della scuola, l'educazione bilingue;

c) collaborare alle diverse iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo, promosse dai competenti organi;

d) curare i rapporti con i genitori dei bambini ad esse affidati;

e) partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

f) partecipare ai lavori delle commissioni di concorso di cui siano state nominate componenti.

Art. 3.

Coordinatrice didattico-pedagogica

E' istituito il ruolo del personale direttivo delle scuole materne dipendenti dalla Regione. A detto ruolo appartiene un posto di coordinatrice didattico-pedagogica.

La coordinatrice didattico-pedagogica esercita le funzioni attribuite dalle leggi alle direttrici delle scuole materne statali.

In particolare, avvalendosi delle collaboratrici previste dal successivo art. 4, essa sovraintende al funzionamento e all'attività di tutte le scuole materne dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza sul funzionamento delle scuole materne gestite, nel territorio della Regione, da altri enti pubblici e da privati; coordina le iniziative dirette all'aggiornamento del personale docente; attende alle ispezioni disposte dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e dal sovraintendente agli studi.

Art. 4.

Ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico

Nell'espletamento delle sue funzioni, la coordinatrice didattico-pedagogica è coadiuvata da sei insegnanti, elette dal collegio delle docenti tra il personale in servizio con almeno cinque anni di anzianità effettiva di ruolo.

Qualora il numero complessivo delle sezioni di scuola materna dipendenti dalla Regione fosse superiore a centocinquanta, il numero delle collaboratrici della coordinatrice, didattico-pedagogica sarà aumentato di una unità ogni cinquanta sezioni in più o frazione superiore a dieci sezioni.

Le collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica durano in carica per tre anni scolastici e possono essere rielette. Ricorrendone le condizioni secondo le disposizioni vigenti, alle collaboratrici predette possono essere concessi dallo assessore regionale alla pubblica istruzione esoneri dall'insegnamento per il tempo necessario.

Nei casi di cessazione dall'incarico nel corso del triennio si procede alla surrogazione in conformità dell'art. 11 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

In occasione delle prime elezioni si prescinde dal possesso del requisito dell'anzianità di ruolo, previsto dal primo comma.

Delle collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica almeno tre operano in sedi periferiche. L'assegnazione avviene secondo le effettive esigenze del servizio, con riferimento al numero ed alla dislocazione delle sezioni di scuola materna funzionanti nella Regione. Nella delimitazione delle rispettive zone di attività si dovrà evitare che scuole di una stessa comunità montana siano assegnate a collaboratrici diverse.

L'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo art. 16, dispone in ordine alla distribuzione dei compiti e delle sedi tra le diverse collaboratrici e sulla delega di funzioni specifiche. L'esercizio della funzione vicaria è regolato dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La coordinatrice didattico-pedagogica e le insegnanti collaboratrici costituiscono l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna.

Art. 5.

Personale di segreteria

All'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna sono assegnati, per i compiti di segreteria, un segretario e due coadiutori. Qualora il numero complessivo delle sezioni di scuola materna dipendenti dalla Regione sia superiore a centoventi, il numero dei coadiutori assegnati allo ufficio sarà aumentato di un'unità per ogni gruppo di sessanta sezioni in più, a partire dalla quinta sezione di ogni gruppo.

Al personale suddetto si estendono integralmente le norme vigenti sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale non insegnante delle scuole elementari e secondarie della Regione.

Art. 6.

Reclutamento del personale direttivo e docente

L'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami, e concorsi per soli titoli. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del titolo di studio richiesto per i corrispondenti concorsi di scuola materna statale.

Il posto di coordinatrice didattico-pedagogica è conferito mediante concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammesse le insegnanti di scuola materna di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444 e alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e siano fornite di laurea in pedagogia o di altra laurea equivalente o del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

I concorsi per il personale direttivo e docente sono indetti dal presidente della giunta regionale d'intesa con l'assessore alla pubblica istruzione, secondo la disciplina vigente per i corrispondenti concorsi statali, salvo quanto indicato all'articolo seguente.

I concorsi, per titoli ed esami, per il personale docente sono indetti ogni due anni. Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al primo settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.

Art. 7.

Lingua francese

Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente art. 6 sono ammessi coloro che dimostrino, attraverso apposito accertamento, la piena conoscenza della lingua francese. A tal fine le commissioni di concorso saranno formate, di norma, da personale che abbia conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese, e saranno integrate da un docente di lingua francese.

L'accertamento linguistico è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambiente bilingue, in conformità degli articoli 39 e 40 dello statuto speciale.

Detto accertamento si effettua secondo i programmi di esame stabiliti con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, saranno opportunamente adattate in modo da garantire l'indirizzo bilingue dei corsi medesimi.

Art. 8.

Stato giuridico e trattamento economico

Per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico, la prova, i diritti e i doveri, i trasferimenti di sede, i congedi e le aspettative, la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, il collocamento a riposo, le dimissioni dall'impiego e la riammissione in servizio, al personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione si applicano le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne statali, salvo quanto stabilito dalla presente legge.

Al personale suddetto è corrisposta, per il prolungamento di orario derivante dall'attività educativa bilingue, un'indennità pari a quella prevista per il personale direttivo e docente delle scuole elementari con legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, e successive modificazioni.

Art. 9.

Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza

Per la valutazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza si applica quanto previsto dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il personale direttivo e docente delle scuole materne di cui alla presente legge è iscritto alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L. e segue la normativa in atto per i dipendenti della Regione.

E' esteso al personale medesimo il trattamento integrativo di previdenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

Art. 10.

Calendario scolastico - Orario di servizio

Il calendario dell'attività annuale delle scuole materne dipendenti dalla Regione è stabilito dall'assessore regionale alla pubblica istruzione all'inizio di ogni anno scolastico, sulla scorta del calendario della scuola materna statale, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo art. 16.

Modifiche al calendario possono essere deliberate dal consiglio di gestione ai sensi dell'art. 6, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, in considerazione di particolari esigenze locali, ferma restando la durata dell'anno scolastico per un periodo non inferiore a dieci mesi.

Il prolungamento dell'attività oltre il decimo mese può essere autorizzato eccezionalmente, per singole scuole, dall'assessore alla pubblica istruzione, su proposta del consiglio di gestione e sentito il parere del sovraintendente agli studi. In tale caso la prosecuzione dell'attività sarà assicurata anche con personale supplente temporaneo se nella scuola non sia possibile provvedere con il personale in servizio.

L'orario obbligatorio di servizio per il personale insegnante è di 38 ore e mezza settimanali, compresa la partecipazione agli organi collegiali e alle attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola.

Art. 11.

Competenze

Il personale direttivo e docente di cui alla presente legge è amministrato dagli uffici scolastici dell'assessorato alla pubblica istruzione.

Nei confronti del personale suddetto le competenze attribuite dalle vigenti norme ai provveditori agli studi ed ai direttori didattici sono esercitate, rispettivamente, dal sovraintendente agli studi e dalla coordinatrice didattico-pedagogica.

Contro i provvedimenti del sovraintendente agli studi, che non siano definitivi per disposizione di legge, è ammesso ricorso all'assessore regionale alla pubblica istruzione che decide in via definitiva.

Contro i provvedimenti della coordinatrice didattico-pedagogica o del sovraintendente agli studi, che irrogano sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso all'assessore regionale alla pubblica istruzione che decide su parere conforme del consiglio scolastico regionale.

Nel caso di ricorsi contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o a domanda nell'ambito della Regione, l'assessore alla pubblica istruzione decide su conforme parere del consiglio scolastico regionale.

Art. 12.

Incarichi e supplenze

Per la temporanea copertura dei posti di insegnamento la Regione si avvale di personale incaricato e supplente, che sia comunque in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi.

Le modalità per il conferimento degli incarichi e delle supplenze sono stabilite annualmente con ordinanza dell'assessore alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

Al personale docente non di ruolo si estendono, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico del personale di ruolo. Ad esso è corrisposto il trattamento economico iniziale del ruolo corrispondente.

Alle insegnanti incaricate a tempo indeterminato competono gli aumenti biennali dello stipendio nella misura prevista per il personale di ruolo per ogni biennio di insegnamento prestato senza demerito.

Titolo II

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 13.

Organi collegiali

Gli organi collegiali delle scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, sono quelli previsti dagli articoli seguenti.

Per quanto in essi non sia espressamente contemplato, si fa riferimento alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e nella legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, in quanto applicabili.

Gli organi collegiali contemplati dalla presente legge entreranno in funzione con l'anno scolastico 1977-78.

Art. 14.

Collegio delle insegnanti

Le insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione compongono un unico collegio dei docenti, presieduto dalla coordinatrice didattico pedagogica.

Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:

a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psico-fisico dei bambini;

b) formula le proposte per la formazione e la composizione delle sezioni e per la formulazione dell'orario di apertura delle scuole, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di gestione di cui al successivo art. 16;

c) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;

d) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;

e) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;

f) elegge le collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica nel numero e con le modalità indicate nel precedente art. 4;

g) elegge le sue rappresentanti nel consiglio di gestione;

h) elegge, nel suo seno, le docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta la coordinatrice didattico-pedagogica ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo delle sue componenti ne faccia richiesta; comunque si riunisce almeno tre volte l'anno. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario delle attività educative.

Le funzioni di segreteria del collegio sono attribuite dalla coordinatrice ad una delle collaboratrici dell'ufficio di coordinamento.

Le insegnanti, in servizio nelle scuole materne regionali di una stessa comunità montana, possono riunirsi periodicamente per valutare l'andamento dell'azione educativa e verificarne l'efficacia in rapporto al programma di attività approvato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22; ove necessario, possono proporre al collegio delle insegnanti le opportune misure per migliorare le attività scolastiche.

Art. 15.

Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti

Per le scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, è istituito un unico comitato per la valutazione del servizio del personale docente.

Il comitato è formato dalla coordinatrice didattico-pedagogica, che lo presiede, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio delle insegnanti nel suo seno.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'art. 7 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

Art. 16.

Consiglio di gestione

Con attribuzioni analoghe a quelle indicate dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, per i consigli di circolo di scuola materna, funziona, nella Valle d'Aosta, un unico consiglio di gestione delle scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, così composto:

a) la coordinatrice didattico-pedagogica;

b) un rappresentante dei genitori per ciascuna comunità montana ed un rappresentante per il comune capoluogo della Regione, eletti dai genitori dei bambini accolti nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, comprese nei rispettivi ambiti territoriali;

c) una rappresentante delle insegnanti per ciascuna comunità montana ed una rappresentante per il comune capoluogo, elette dal collegio delle docenti tra le insegnanti in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, comprese nei rispettivi ambiti territoriali;

d) due rappresentanti del personale non docente eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole materne suddette.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici.

Il consiglio di gestione è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori dei bambini. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Può essere eletto anche un vice-presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori dei bambini.

Il consiglio di gestione elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di due docenti e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto la coordinatrice didattico-pedagogica, che la presiede, ed il segretario dell'ufficio di coordinamento, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Il consiglio di gestione gode dell'autonomia amministrativa prevista dall'art. 14 della legge regionale 5 novembre 1976, numero 47, per i consigli di circolo.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di svolgimento delle attività didattiche, in orario compatibile con gli impegni di lavoro degli eletti. Ai componenti che risiedono in località diversa dalla sede del consiglio di gestione spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura e alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali.

Il consiglio di gestione e la giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti nel consiglio di gestione vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Le funzioni di segretario del consiglio di gestione sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Art. 17.

Comitato di comunità montana

In ogni comunità montana della Regione è istituito un comitato per le scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, del quale fanno parte:

a) le insegnanti in servizio nelle scuole materne regionali funzionanti nell'ambito della comunità montana;

b) un rappresentante per ciascuna sezione di scuola materna regionale, compresa nella comunità, eletto dai genitori dei bambini.

Analogo comitato è costituito nel comune capoluogo della Regione.

La presidenza del comitato è affidata ad una delle insegnanti, appositamente delegata dalla coordinatrice didattico-pedagogica.

Al comitato di comunità montana spettano i compiti esercitati dai consigli di interclasse delle scuole elementari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, in quanto compatibili.

Al comitato suddetto compete, inoltre, di formulare proposte:

a) al consiglio di gestione in ordine alle modifiche al calendario scolastico, di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 10, alla definizione dell'orario di funzionamento delle scuole comprese nell'ambito della comunità montana e alla formulazione dell'orario giornaliero delle insegnanti in servizio nelle scuole medesime;

b) agli enti competenti in merito all'organizzazione delle refezioni scolastiche e dei trasporti dei bambini.

Art. 18.

Assemblee dei genitori

I genitori dei bambini accolti nelle scuole materne dipendente dalla Regione possono riunirsi in assemblea.

Le assemblee possono essere di quartiere, di frazione e di comune.

L'assemblea elegge un presidente e può darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio di gestione di cui all'art. 16.

Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, le insegnanti in servizio nelle sezioni corrispondenti, la coordinatrice didattico-pedagogica e le sue collaboratrici.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E PARTICOLARI

Art. 19.

Inquadramento del personale direttivo e docente

Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura del posto di coordinatrice didattico - pedagogica si provvede mediante un concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato alle insegnanti delle scuole materne ed elementari dipendenti dalla Regione, che siano in possesso del prescritto titolo di studio e contino almeno due anni effettivi nel ruolo di appartenenza.

Il personale docente nominato a ruolo per effetto della legge regionale 23 giugno 1975, n. 29, in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo previsto dall'art. 2 con l'attribuzione dell'anzianità maturata e del trattamento economico in godimento. Il personale predetto conserva la sede di titolarità precedente.

Art. 20.

Norma finanziaria

I maggiori oneri annui derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 76.500.000, graveranno sui nuovi capitoli 6036, 6037 e 6038 che si istituiscono nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 e sui capitoli di spesa 6035 e 6765 dello stesso bilancio, nonchè sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

Gli oneri relativi alle retribuzioni del personale insegnante delle scuole materne risultano già iscritti nella dotazione del cap. 6035 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, ai sensi delle leggi regionali 3 agosto 1972, n. 22, 6 agosto 1974, n. 30, 23 giugno 1975, n. 31 e 31 gennaio 1977, n. 13.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale direttivo e di segreteria della scuola materna e dai decreti dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, per le variazioni di organico ai sensi del primo comma dell'art. 2 della presente legge, sono approvate, a decorrere dall'anno 1978, con la legge di bilancio.

Art. 21.
Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105 — Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*), del primo comma, del secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065	L.	76.500.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 6035 — la cui denominazione è così modificata: Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale direttivo ed insegnante delle scuole materne (leggi regionali 3 agosto 1972, n. 22; 6 agosto 1974, n. 30; 23 giugno 1975, n. 31; 31 gennaio 1977, n. 13 e 21 giugno 1977, n. 46)	L.	38.500.000
Cap 6036 (di nuova istituzione) — Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di segreteria dell'ufficio regionale di coordinamento didattico pedagogico delle scuole materne (legge regionale n. 46 del 21 giugno 1977)	»	18.500.000
Cap. 6037 (di nuova istituzione) — Indennità di missione e rimborso spese di viaggio	»	1.500.000
Cap. 6038 (di nuova istituzione) — Compensi per lavoro straordinario	»	3.000.000
Cap. 6765 — Spese per il funzionamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e legge regionale 5 novembre 1976, n. 47) .	»	15.000.000
Totale	L.	76.500.000

Nell'allegato *D* alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, è aggiunto il cap. 6036 con la denominazione indicata nel comma precedente.

Art. 22.
Norme finali

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge con essa comunque incompatibili.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 giugno 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1977, n. **46.**

Norme di attuazione in Valle d'Aosta dell'art. 15 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dell'art. 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Avverso le deliberazioni del comitato di assistenza e beneficenza pubblica della Valle d'Aosta in materia di provvidenze assistenziali a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili previste rispettivamente dalle leggi statali 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, all'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

L'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale decide, in via definitiva, in merito ai ricorsi prodotti, con proprio decreto, previo parere espresso da una commissione consultiva composta da un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, che la presiede, da un funzionario della carriera direttiva della presidenza della giunta regionale, da un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato regionale delle finanze e da due rappresentanti di ciascuna delle associazioni delle categorie interessate, designati dalle rispettive sezioni regionali.

I rappresentanti di categoria intervengono alle sedute della commissione consultiva per i rispettivi casi di competenza.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, appartenente almeno alla carriera di concetto.

La commissione è nominata dalla giunta regionale e dura in carica cinque anni.

L'assessore alla sanità ed assistenza sociale decide altresì, con le modalità stabilite dai commi precedenti, sui ricorsi presentati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 giugno 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1977, n. **47.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2, è così modificato:

« L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa dal consiglio regionale allorchè sussistano le condizioni di cui agli articoli seguenti ».

Art. 2.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2, è inserito, sotto il titolo III, il seguente nuovo articolo:

Titolo III

Art. 6-*bis* — (*Norme provvisorie di salvaguardia all'istituzione di nuovi istituti privati di ricovero, diagnosi e cura*). — Al fine di non pregiudicare la programmazione ospedaliera di cui all'art. 29 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132, è vietato, fino all'entrata in vigore della legge regionale che approva il piano regionale ospedaliero e comunque per un periodo non superiore a due anni, il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio o ampliare ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, stabilimenti di cure fisiche di ogni genere, case di cura private, nonchè istituti, gabinetti medici ed ambulatori ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali od artificiali a scopo terapeutico o diagnostico ovvero apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico.

Qualora gli orientamenti di piano socio-sanitario regionale e la rete dei servizi sanitari esistenti nella zona socio-sanitaria in cui il presidio sanitario viene a collocarsi dovessero giustificare l'attivazione di presidi di cui al comma precedente, il consiglio

regionale potrà rilasciare, previo accertamento in linea tecnica delle esigenze della zona interessata a parere favorevole dei singoli comuni di detta zona, autorizzazione in deroga al divieto stabilito nella presente legge.

Il consiglio regionale valuta, ai sensi del presente articolo, le domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 giugno 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1977, n. **48**.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1977, n. **49**.

Intervento a favore dei comuni della Valle d'Aosta per il finanziamento di opere pubbliche e di servizi di interesse comunale di carattere sociale e culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale eroga ai comuni della Valle d'Aosta, per l'esercizio 1977, le somme indicate nell'allegato *A* alla presente legge, per il finanziamento di opere pubbliche e di servizi di interesse comunale di carattere sociale e culturale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I comuni della Regione dovranno entro il 31 gennaio 1978, presentare all'amministrazione regionale — ufficio controllo comuni — un rendiconto delle spese fronteggiate con le somme loro erogate.

Art. 3.

Per la copertura dell'onere di L. 2.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo I - Sezione IV - Categoria V

Cap. 1891, la cui denominazione viene modificata come segue: Contributi per il trasferimento ai comuni della Valle d'Aosta di spese già particolarmente a carico della Regione per la manutenzione di opere pubbliche e la gestione di servizi di interesse comunale di carattere sociale e culturale . . . . . . L. 2.000.000.000

Variazioni in diminuzione:

Titolo I - Sezione VI - Categoria IX

Cap. 2175 — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . . L. 2.000.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 giugno 1977

ANDRIONE

(*Omissis*).

(8443)

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1977, n. **50**.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, ad istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di apertura di credito a favore dell'Ente ospedaliero regionale per finanziamento di spese di gestione per gli esercizi 1975 e 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 2 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire all'ente ospedaliero regionale, con sede in Aosta, di fronteggiare indifferibili spese di gestione per gli esercizi 1975 e 1976 in attesa dell'adeguamento, da parte dello Stato, della disponibilità globale del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per gli stessi esercizi 1975 e 1976 la giunta regionale è autorizzata a concedere garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito o aziende bancarie su aperture di credito effettuate a favore dell'ente ospedaliero regionale fino alla concorrenza massima di complessive lire due miliardi.

La presente garanzia fideiussoria avrà durata fino a completa estinzione delle aperture di credito utilizzate e comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito finanziatori.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

L'ente ospedaliero regionale è autorizzato ad effettuare l'apertura di credito di cui al precedente art. 1 concordando, d'intesa con la Regione, il relativo tasso di interesse alle migliori condizioni di mercato.

L'apertura di credito nei limiti indicati al predetto art. 1 potrà essere utilizzata dall'ente ospedaliero regionale con operazioni di prelievo preventivamente autorizzate dal presidente della giunta regionale o, in sua assenza o impedimento, dallo assessore alle finanze.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo, secondo le condizioni e le moda-

lità in vigore presso gli istituti di credito, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue L. 20.000.000 faranno carico al cap. 2610 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportare le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, del secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 20.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) . . . L. 20.000.000

Art. 6.

La legge regionale 29 dicembre 1975, n. 52, è modificata come segue:

All'art. 1 è aggiunta la lettera *g*) con la seguente denominazione:

« dal ricavato di operazioni finanziarie derivanti da aperture di credito da anticipazioni bancarie e da altre operazioni di credito a breve termine autorizzate dalla Regione con appositi provvedimenti legislativi ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 luglio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1977, n. 51.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni, concernente: « Interventi a favore dello sport ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del 2 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 70.000.000, il cui onere graverà sul cap. 9370 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa di lire 70 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 195 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 195. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 70.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 9370. — Interventi per attività sportive (leggi regionali 26 agosto 1974, n. 35, 4 agosto 1975, n. 33 e 5 luglio 1976, n. 21) . . . . . . L. 70.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 luglio 1977

ANDRIONE

(9442)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1977, n. 39.

Interventi a favore dell'edilizia sportiva. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 33.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 4 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concorre, mediante contributi a fondo perduto, alla spesa dei comuni singoli o associati per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento nel capoluogo e nelle frazioni di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività motorie e delle discipline sportive di base, a livello ricreativo ed amatoriale, ivi compreso l'acquisto delle aree occorrenti.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale per lo sport, istituita con legge regionale 20 maggio 1975, n. 33, e previo parere della competente commissione consiliare, in misura non superiore al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non possono eccedere l'importo di L. 10.000.000 per ogni intervento.

Il 50 per cento del contributo viene erogato su presentazione del certificato di inizio dei lavori; il restante 50 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei medesimi.

L'uso degli impianti costruiti, ampliati, ristrutturati, ammodernati con il contributo regionale deve essere garantito a tutte le associazioni e società sportive presenti nel territorio sulla base di apposito regolamento approvato dall'ente beneficiario del contributo.

Le domande intese ad usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere inoltrate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, al presidente della giunta regionale e corredate dalla documentazione prevista dall'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33.

I comuni che hanno inoltrato domanda per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33, possono richiedere, in luogo del concorso regionale al pagamento dei mutui di cui alla norma suddetta, la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

In tal caso alla domanda non dovrà essere allegata la documentazione prevista al comma precedente.

Art. 2.

L'art. 9 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33, è così modificato:

la disposizione di cui al punto 5 è sostituita dalla seguente: « Un rappresentante di ciascuno degli enti o associazioni a carattere nazionale che svolgono attività di promozione sportiva, individuati con decreto del presidente della Regione, sentita la competente commissione consiliare, su designazione dei rispettivi comitati regionali ».

La disposizione di cui al punto 7 è abrogata.

E' aggiunto il seguente comma: « Ai membri della consulta, non residenti nel comune ove la consulta stessa si riunisce, è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle vigenti disposizioni per i funzionari regionali di sesta qualifica ».

Art. 3.

Al primo comma, punto 1), dell'art. 11 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33, come modificato con l'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9, le parole: « dall'anno 1977 al 2006 » sono sostituite con le parole: « dall'anno 1979 al 2008 ».

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 è autorizzato lo stanziamento di L. 267.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978, con imputazione al cap. 4517, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio 1977, denominato: « Contributi regionali per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, compreso l'acquisto delle aree ».

Per il funzionamento della consulta di cui all'art. 9 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33, come modificato dall'art. 2 della presente legge, è autorizzata la spesa annua di L. 3.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1977, con imputazione al capitolo 2786 di nuova istituzione, denominato: « Spese per il funzionamento della consulta regionale per lo sport ».

All'onere complessivo di L. 270.000.000 previsto per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1977 sarà fatto fronte:

quanto a L. 100.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 4511: « Concorso regionale in annualità per trenta anni nel pagamento dei mutui per costruzione, ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico »;

quanto a L. 20.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 4512 « Garanzia fidejussoria della Regione a favore dei comuni singoli o associati sul pagamento dei mutui contratti per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico »;

quanto a L. 150.000.000 mediante prelevamento dal cap. 4680: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », con riferimento al punto 14 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° agosto 1977.

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 giugno 1977 (atto n. 563) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1977, n. 40.
Calendario venatorio 1977-78.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 35 del 4 agosto 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della regione Umbria è soggetto al regime di caccia controllata secondo le modalità enunciate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La caccia vagante o da appostamento, anche con l'ausilio del cane, è consentita dal 28 agosto 1977 al 1° gennaio 1978 alle seguenti specie:

alaudidi, alzavola, averle, beccaccino, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio, colombella, combattente, cormorano, cornacchia grigia, croccolone, fischione, folaga, fringuello, frullino, gallinella d'acqua, gazza, ghiandaia, marzaiola, merlo, mestolone, morette, moriglione, pantana, passeri, pavoncella, peppola, pettegola, piro-piro, pispola, pittime, pivieri, prispolone, porciglione, quaglia, rigogolo, storno, strillozzo, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tordela, tortora, totano, verdone, voltolino, beccaccia, cesena, coniglio selvatico, donnola, faina, fagiano, francolino, frosone, lepre, pernice rossa, puzzola, starna, tasso e volpe.

La caccia alle specie di cui al precedente comma è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, mercoledì, giovedì e sabato.

Art. 3.

La caccia ai seguenti selvatici è consentita, nei limiti di cui all'articolo precedente, nei periodi appresso specificati:

cinghiale e ai maschi del cervo e del daino: dal 1° novembre al 20 dicembre 1977;

coturnice: dalla seconda domenica di ottobre 1977 al 1° gennaio 1978;

capriolo maschio: dalla terza domenica di settembre al 1° novembre.

Art. 4.

Dal 2 gennaio al 31 marzo 1978 è consentita la caccia per tre giorni alla settimana, scelti con le modalità previste all'art. 2 solo da appostamento fisso o temporaneo, secondo la seguente regolamentazione:

1) dal 2 gennaio al 28 febbraio 1978 alle seguenti specie:

alaudidi, alzavola, averle, beccaccia, beccaccino, canapiglia, chiurlo, codone, combattente, cormorano, croccolone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gambecchio, gazza, ghiandaia, mestolone, morette, moriglione, nitticola, nocciolaia, passeri, pavoncella, peppola, pettegola, piro-piro, pispola, pittime, pivieri, prispolone, porciglione, storno, strillazzo, taccola, tordela, totano, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena;

2) dal 1° marzo al 31 marzo 1978 alle seguenti specie:

alaudidi, beccaccia, beccaccino, cesena, colombaccio, colombella, cornacchia, ghiandaia, palmipedi, trampolieri, storno, tordo bottaccio, tordo sassello.

Durante tutto il periodo tra il 2 gennaio e il 31 marzo 1978 per accedere agli appostamenti di caccia i cacciatori dovranno trasportare il fucile smontato o in custodia.

Art. 5.

E' sempre vietata la caccia in botte e lo scaccio della selvaggina con barche a motore.

Art. 6.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma è consentito come segue:

1) nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta soltanto nei campi di addestramento debitamente autorizzati dai rispettivi comitati provinciali della caccia;

2) nei quindici giorni precedenti la suddetta apertura della caccia, su tutto il territorio regionale limitatamente alle stoppie ed ai campi non sottoposti a coltura con l'esclusione dei boschi e cespugliati, con il rispetto di una distanza non inferiore a m 500 dalle riserve di caccia.

Titolo II

Art. 7.

Per ogni giornata di caccia è consentito, ad ogni titolare di licenza, abbattere o catturare i seguenti capi di selvaggina:

a) fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, lepre comune: n. 3 capi complessivi di cui una sola lepre, una sola coturnice, due sole starne o pernici rosse;

b) capriolo maschio, cervo maschio, daino maschio e cinghiale: un solo capo complessivamente;

c) n. 30 capi complessivi della restante selvaggina consentita.

Art. 8.

Al fine di garantire il controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge è istituito un tesserino regionale sul quale saranno riportate le limitazioni di tempo, di luogo, di specie, del numero di capi da abbattere o catturare, nonché le norme per l'uso del tesserino stesso.

Sono estese a tutte le riserve di caccia esistenti nella regione le limitazioni di tempo, di specie e di numero di capi di selvaggina migratoria da abbattere o catturare previste dalla presente legge.

La giunta regionale predispone lo schema di tesserino che viene rilasciato dai comitati provinciali della caccia, previo versamento di L. 1.000.

Gli eventuali proventi dovranno essere destinati, salvo recupero delle spese di stampa e distribuzione, a spese di ripopolamento nel territorio provinciale.

Art. 9.

I cacciatori non residenti in Umbria, salvo il caso previsto dal successivo comma terzo del presente articolo, possono richiedere il tesserino da un comitato-caccia umbro, direttamente oppure tramite il comitato della caccia della provincia di residenza.

I cacciatori non residenti in Umbria potranno ottenere il rilascio del tesserino sopradetto soltanto se in possesso di quello valido nella provincia o nella regione di residenza, quando vi sia richiesto.

In caso di accordo stabilito con altre regioni, da indicarsi nel calendario venatorio, i tesserini rilasciati dalle regioni partecipanti all'accordo stesso hanno validità anche sul territorio della regione Umbria.

Il tesserino rilasciato dalla Regione o dalla provincia di residenza — quando richiesto — dovrà sempre essere presentato unitamente a quello della regione Umbria.

Le giornate di caccia comunque effettuate in altra regione sono considerate come compiute nel territorio dell'Umbria.

Art. 10.

I comitati provinciali della caccia pubblicano con propria deliberazione il calendario venatorio della provincia relativo all'intera annata venatoria 1977-78, in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 11.

Per la mancata osservanza delle norme previste dalla presente legge si applicano le sanzioni di cui all'art. 12-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 12.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 13.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° agosto 1977.

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 7 luglio 1977 (atto n. 568) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 luglio 1977.

(9096)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100772470)